

Il DAA elettronico. Le istruzioni operative.

In questo numero di settembre proseguiamo e concludiamo la pubblicazione delle principali disposizioni in materia di “Documento Amministrativo di Accompagnamento elettronico” dei tabacchi lavorati.

All'indomani del recepimento della Direttiva comunitaria che disciplina la materia, l'Agenzia delle Dogane (all'epoca ancora giuridicamente separata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) emanò nel mese di dicembre del 2010 apposite “Istruzioni operative”, per consentire a tutti gli operatori e soggetti economici interessati di adempiere alle proprie attività inerenti la circolazione dei prodotti in sospensione d'imposta in modo corretto e coerente con le modalità funzionali del sistema EMCS (circolazione intracomunitaria informatizzata dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d'imposta).

I due pilastri regolamentari del nuovo sistema operativo della circolazione intracomunitaria sono individuabili nella:

- Determinazione Direttoriale dell'Agenzia delle Dogane n 15823/RU del 7 dicembre 2010 concernente le disposizioni per la circolazione in regime sospensivo;
- Circolare n 156606 dell'Agenzia delle Dogane del 22 dicembre 2010 avente ad oggetto: “Progetto EMCS- Istruzioni operative relative al documento elettronico (e-AD) per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa”.

Questi provvedimenti hanno disegnato l'impalcatura e gli ambiti di applicazione di carattere generale del nuovo sistema di circolazione per tutti i prodotti soggetti ad accisamente, per quanto concerne in modo diretto i tabacchi lavorati, la predetta normativa deve essere integrata con altre disposizioni più specifiche e dettagliate che riassumiamo di seguito:

- Determinazione direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n DAC/CTL/1609/2011 del 23 marzo 2011 concernente la circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati;
- Circolare DAC/CTL/4765/2011 del 1 aprile 2011 avente ad oggetto: “recepimento della Direttiva del Consiglio del 16 dicembre 2008, n 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise. Sistema informatizzato della circolazione dei prodotti in sospensione di accisa”.
- Circolare n 40194/RU del 29 marzo 2013 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli concernente: “Fase-3 del progetto comunitario EMCS (Excise Movement Control System) integrazione dei sistemi E.C.S. (Export Control System) ed EMCS per la generazione automatica della nota di esportazione. Adeguamenti al regolamento UE 1221/2012. Fase 3.1 del progetto comunitario EMCS: integrazione di alcuni controlli. Istruzioni operative”.

Senza entrare nel merito dei dettagli applicativi delle ponderose disposizioni emanate dall'Agenzia delle Dogane, che costituiscono il paradigma di riferimento anche per i tabacchi lavorati, crediamo opportuno soffermare brevemente la nostra attenzione sul contenuto della Determinazione DAC/CTL/1609/2011 del 23 marzo 2011, che ha puntualizzato, nell'ambito della disciplina generale, alcune procedure specifiche per la circolazione dei tabacchi lavorati.

Si osserva, in via generale, che l'adozione del sistema informatizzato dei prodotti soggetti ad accisa, istituito con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, e realizzato per lo Stato italiano dall'Agenzia delle Dogane (Decreto legislativo 29 marzo 2010, n 48, concernente l'attuazione della direttiva 200/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/13/CEE), per quanto riguarda i generi di monopolio ha riservato alla competenza del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il comando generale della Guardia di finanza, il compito di individuare i tempi e le modalità per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento e il contenuto dei documenti cartacei previsti dal TUA (Testo Unico delle Accise).

Per quanto attiene al dettaglio della determinazione in esame, si fa presente che la stessa recepisce sostanzialmente le disposizioni delle Dogane, fatta eccezione per alcune fattispecie non applicabili ai tabacchi lavorati, e individua la competenza a ricevere le relative comunicazioni negli uffici periferici dell'ex AAMS (Uffici regionali dei monopoli di Stato) in particolare per quanto concerne gli obblighi degli speditori, dei trasportatori e nei casi relativi all'adozione delle procedure di riserva (indisponibilità del sistema informatizzato).

Inoltre, viene puntualizzato che anche per la circolazione con il DAA elettronico per quanto concerne i tabacchi lavorati, oltre alle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della Determinazione dell'Agenzia delle Dogane n 158235/RU del 7 dicembre 2010, devono essere indicati:

per ciascuna marca di tabacchi lavorati oggetto della spedizione il relativo codice di commercializzazione attribuito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato all'atto della iscrizione dei prodotti nella tariffa di vendita al pubblico;

le variazioni nelle informazioni relative al trasporto che lo speditore deve comunicare ai sensi dell'articolo 3 e lo stesso deve anche provvedere ad inoltrare al sistema informatizzato le eventuali nuove comunicazioni da fornire al trasportatore il quale, prima di dare avvio al trasporto o di proseguirlo se già iniziato, deve annotarle sulla copia stampata dell'e-AD.

Riguardo all'utilizzo della procedura di riserva, si fa presente che particolare attenzione è stata riservata dall'ex AAMS alla sua applicazione e utilizzo.

Questa procedura deve essere seguita solo nel caso in cui il sistema informatizzato dell'Agenzia delle Dogane o dello speditore risultino indisponibili.

Nei casi disciplinati dall'articolo 9 della determinazione n 158235/RU del 7 dicembre 2010, si torna sostanzialmente ad una modalità operativa cartacea ma di natura temporanea, la quale deve essere opportunamente tracciata e registrata con apposite annotazioni (numero di riferimento locale) per ciascun e-AD e per ciascun documento previsto dalla procedura di riserva di cui all'articolo 9 della predetta determinazione.

Del pari, copia dei documenti previsti dalla procedura di riserva deve essere trasmessa al competente Ufficio regionale dell'ex Amministrazione dei monopoli di Stato, oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, unitamente a copia della dichiarazione rilasciata dal soggetto che adotta la procedura di riserva.

Tutti i documenti previsti dalla procedura di riserva debbono essere custoditi a corredo del registro di carico/scarico per i dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento per l'effettuazione dei controlli e delle verifiche.

I documenti da utilizzare per l'esercizio della procedura di riserva devono essere costituiti da modelli sui quali è stato preventivamente apposto il bollo a secco del competente Ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato.

A tal fine i depositari autorizzati debbono inoltrare apposita istanza e trasmettere i modelli cartacei al competente Ufficio.

Su ciascuno dei modelli necessari all'adozione della procedura di riserva devono essere riportati la denominazione del depositario, il codice di accisa assegnato al deposito fiscale, e un numero progressivo che indichi in modo univoco ciascuno dei modelli, senza ripetizioni per ogni singolo depositario.

L'istanza deve anche indicare il numero iniziale e quello finale identificativi dei modelli, per modo che venga garantita l'unicità degli stessi.

Per ulteriori chiarimenti in merito al contenuto della determinazione di cui trattasi, vi rinviamo alla lettura della circolare DAC/CTL/4765/2011 del 1 aprile 2011, con la quale vengono riassunte sinteticamente e chiarite nel dettaglio le disposizioni in argomento.



Prot. 158235/RU

IL DIRETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed in

Vista la direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE pubblicata nella GU XY`D b]cbY` europea L 9 del 14 gennaio 2009;

Visto il regolamento CE n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di attuazione della direttiva CE 2008/118 del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, YX`]b`dUfh]Vt`UFY`D`articolo 3, comma 2, che stabilisce che con XY`Yfa]bU]cb]`XY`8]fY`tc`fY`XY`E5 [Ybn]U`XY`Y dogane, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza sono stabilite le modalità e gli adempimenti per `D`Uhi U]cbY`XY]`Vta a]`Y`g]`[i Ybh`XY`D`Ufh]Vt`c`*` del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, anche a modifica delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1996, n. 210;

Tenuto conto XY`EYg]`[YbnU`X]` procedere alla disciplina delle modalità della circolazione in regime sospensivo stabilendo adempimenti coerenti con il sistema informatizzato introdotto con il decreto legislativo n.48 del 2010 per gli operatori operanti in ambito nazionale;

Sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza che ha espresso il proprio parere con nota n° 334008 del`D`bcj`Ya`VfY`&\$\$;

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI

Ufficio regimi doganali e fiscali

00143 Roma, Via M. Carucci 71 - Telefono +39 06.50246045 . Fax +39 06.50245222 - e-mail: dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. 9D c[[Ytrc' XY`U dfYgybH' XYHfa]bU]cbY `U V]fVc' Uh]cbY dei prodotti sottoposti ad accisa, ad eccezione dei tabacchi lavorati, in regime sospensivo, con 'D h]]nnc' XY' g]gYa U]bZcfa U]mUto]b]fcXc]trc' bY`EcfX]bLa Ybtrc' bU]cbUY' Vcb']' decreto legislativo 29 marzo 2010, n.48, che ha modificato il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Ai fini della presente determinazione, si intende per:

- testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
- sistema informatizzato: il sistema informatico realizzato dagli Stati membri che hanno aderito al sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) istituito dalla decisione N. 1152/2003/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003;
- e-AD: il documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 YX'U`E]f]Vc' c`*zVta ma 5, del testo unico;
- bozza di messaggio: messaggio elettronico presentato al sistema informatizzato ai fini della convalida dei dati in esso contenuti;
- ARC: il codice di riferimento amministrativo attribuito dal sistema informatizzato all'EY-AD a seguito della convalida della relativa bozza;
- numero di riferimento locale: un numero progressivo unico attribuito U`EY-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore;
- prodotto soggetto ad accisa: il prodotto per il quale il debito di imposta non è stato assolto;

- speditore: il soggetto che effettua il trasporto di prodotti soggetti ad accisa;
- trasportatore: il soggetto che effettua il trasporto di prodotti soggetti ad accisa;
- destinatario registrato occasionale: il soggetto destinatario registrato di cui è autorizzato a ricevere solo occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, con un unico movimento e per una quantità prestabilita;
- presa in consegna: insieme delle operazioni fiscalmente rilevanti compiute dal destinatario registrato occasionale, dal momento della ricezione fisica in deposito, dal riscontro quali-quantitativo del prodotto pervenuto e dalla relativa presa in carico sui registri di carico e scarico;
- registro di carico e scarico: il registro tenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), oppure dell'articolo 8, comma 3, lettera b) o dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del testo unico;
- circolazione interna: circolazione dei prodotti soggetti ad accisa che avviene tra impianti ubicati nel territorio dello Stato.

Articolo 2

Circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

1. La circolazione dei prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 6 del testo unico avviene con il documento unico di accompagnamento (DUA). I medesimi prodotti circolano accompagnati da una copia stampata del DUA o da altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile l'AD.

2. I dati contenuti nel DUA prevalgono, in caso di divergenza, su quelli riportati sul supporto cartaceo di cui al comma 1, secondo periodo.

3. Fatto salvo quanto previsto nei casi di esportazione, la circolazione di prodotti soggetti ad accisa si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in

consegna dal destinatario. Tale circostanza è attestata dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario Vcb`Y`a cXU]r`X]W]U`Euf]Vc`*.

4. Lebbi`Ua Ybrc`XY`EY-AD ed il cambiamento di destinazione dei prodotti soggetti ad accisa avviene mediante la trasmissione al sistema informatizzato di specifici messaggi elettronici, convalidati dal sistema informatizzato, nel rispetto dei termini e delle modalità richiamate dallEuf]colo 3.

Articolo 3

Obblighi dello speditore

1. Non prima del settimo giorno precedente la spedizione dei prodotti soggetti ad accisa, lo speditore presenta la bozza di e-AD al sistema informatizzato, in cui sono riportati i dati obbligatori previsti XU`UfUWY`U%XY`EJ`Y[Urc I al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009.

2. In aggiunta ai dati di cui al comma 1, è cW][Urcf]U`E]bX]W]h]cbY`XY`XU]`X]` cui:

- al campo f`Í C fUX]`gdYX]n]cbYÍ`XY` [fi ddc`-`ÍY-58Î`ž
- al campo b`Í Bi`a Yfc`⇒ 5Î`XY` [fi ddc`%&`Í CD9F`5HCF`9` ; UfUbYÍ`ž bY`Y` ipotesi in cui la garanzia sia prestata, anche in solido con altri soggetti, dal proprietario oppure dal trasportatore o vettore,
- al campo a`Í Bi`a Yfc`⇒ 5Î`XY` [fi ddc`14`Í CD9F`5HCF`9` Cf[Ub]mUrcfY` del trasportoÎ`ž
- al [fi ddc`%)`Í CD9F`5HCF`9`Df]a`c`hfUgdcfUrcfYÍ`

della summenzionata tabella.

3. In aggiunta ai dati di cui ai commi 1 e 2, sono indicati i dati concernenti:

- a) codice conto garanzia, se dovuta;
- b) tipologia garanzia (cauzione o esonero), se dovuta;
- c) importo cauzione impegnato, se dovuta;
- d) i dati concernenti il ÍVtX]W`H5F`⇒7Î`Y` il ÍVtX]W`7588Î`ž ei UcfU` previsti, ai fini della identificazione del prodotto, nelle tabelle adottate per la presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati delle contabilità ai sensi del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, pubblicate

sul sito XY`EB [Ybn]Ued operative il giorno di presentazione della bozza di e-AD;

- e) `EjXybhZjVh] c`XY`Vta a jHvby`ei UcfU Xiverso dal destinatario della spedizione, limitatamente alla circolazione interna.

4. Se i dati inseriti dallo speditore nella bozza di e-AD non sono validi, il sistema informatizzato ne dà immediata comunicazione.

5. A seguito della convalida della bozza di e-AD Y`XY`EJhf]Vi n]cbY`XY`EF 7 da parte del sistema informatizzato, lo speditore fornisce al trasportatore dei prodotti g:[[Yh]`UX`UMVgU`U`Vtd]U`gta dUJ`XY`EY-AD o altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile `EF 7"

6. LEY-AD relativo alla circolazione di prodotti destinati ad altri stati membri riporta le informazioni di cui ai commi 1 e 2.

7. LEY-AD relativo alla circolazione interna riporta le informazioni di cui di cui ai commi 1, 2 e 3 lettera d).

8. Per ogni trasferimento di prodotti soggetti ad accisa lo speditore è tenuto:

- a) ad annotare giornalmente sul registro di carico e scarico `EF 7 ovvero in caso di utilizzo della procedura di riserva di cui al successivo articolo 9, il numero di riferimento locale, la data di partenza, i dati relativi al soggetto ed all'impianto destinatari ovvero la dicitura ÍESPORTAZIONEÍ UWta dU[bUJ`XU`Ejbx]Vh]cbY`XY`VtX]W`XY`E Z]V]c`X]Ygdcf]h]cbY, la qualità e la quantità di merce spedita;
- b) a contabilizzare l'ammontare della cauzione relativa alla singola spedizione ove prevista e a tenere in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate;
- c) a constatare la conclusione della circolazione, annotando nel registro di VV]Vt`Y`gV]VtZ`UMVbrc`U`]`YgfYa]`XY`EY-AD, quelli della convalida della nota di ricevimento.

9. Qualora il trasporto dei prodotti non debba più avere luogo, lo speditore presenta al sistema informatizzato, entro la data d]`gYX]n]cbY`]bX]VhU`bY`EY-AD, la bozza di messaggio di annullamento, in cui sono riportati i dati obbligatori previsti dalla tabella 2 XY`EJ`Y[Urc`=U`fY[c`La Ybrc`f7 9E`b"* , (#\$\$- ; a seguito della convalida del relativo messaggio da parte del sistema informatizzato, bY`EjdcYg]`]b`W]`EY-AD sia già stato annotato nel registro di carico e scarico,

annota sul medesimo registro di carico e scarico, accanto ai dati XY`E-AD annullato, la X]Vh fUÍ 5 BBI @5HCÍ e la relativa data di convalida.

10. Durante la circolazione dei prodotti, lo speditore può modificare la destinazione indicata bY`EY-AD. A tal fine, presenta al sistema informatizzato la bozza di messaggio di cambiamento di destinazione, in cui sono riportati i dati obbligatori previsti dalla tabe`U' `XY`EY`Y[Urc`=U`fY[c`La Ybr`f7 9E`b"* , (#\$\$\$. Se i dati inseriti dallo speditore nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione non sono validi, il sistema informatizzato ne dà immediata comunicazione. A seguito della convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione, lo speditore annota sul registro di carico e scarico gli YgfYa]`XY`EY-AD modificato ed i dati relativi al nuovo destinatario, oppure la X]Vh fUÍ ESPORTAZIONEĪ UWta dU[bUUXU`E]bX]Vh]cbY XY`VtX]W XY`E Z]V]c` di esportazione.

11. La medesima procedura di cui al comma 10 è seguita se i prodotti soggetti ad accisa vengono rifiutati dal destinatario, se solo una frazione di prodotti è scaricata o se i medesimi devono, per qualsiasi motivo, essere reintrodotti nel deposito mittente. In tali casi lo speditore annota sul registro di carico e scarico, oltre ai dati di cui al comma 10, anche quelli relativi alla quantità di prodotti eventualmente ripresa in carico.

12. La procedura di cui ai commi 9 o, se del caso, quella di cui al comma 10 è i h]`mLU`UbWY`bY`Vgc`]b`W]`]`XYgf]bUUF]c`f][Yh]ž`df]a U`XY`U`dUfYbnLž`EY-AD emesso da uno speditore nazionale Vtb``Eddcg]rc` a YggU[]`c` Y`Yhfc]Vt` convalidato dal sistema informatizzato.

13. La procedura di cui al comma 10 o, se del caso, quella di cui al comma 11 è utilizzata anche nel caso in cui il destinatario rigetti, df]a U`XY`EUFF]j`c` dei prodotti al proprio depositož`EY-AD emesso da uno speditore nazionale Vtb``Eddcg]rc` messaggio elettronico convalidato dal sistema informatizzato.

14. Nel caso X]`W]`U`EUFF]Vt`c`*ž`Vta`a`U`%`ž`XY`Hgc`i`b]Vtž` prima del trasferimento il depositario autorizzato ricevente o il detentore del prodotto avanza richiesta di reimmissione in regime sospensivo, unitamente alla documentazione Vta`dfcj`UbY``Ej`j`Ybi`rc`dU[`La`Ybr`XY`E]a`dcgU`YX`U`U`Xca`UbXU`X]`f]a`Vcfcž`U`E`Z]V]c`XY`Y`Xc[`UbY`Vta`dYHbY`g`i`c[`c`X]`XYHbn]cbY`XY`dfcXc]rc`"`CHYbi`HU`E]`hcf]mLh]cbYž`]l` depositario autorizzato ricevente presenta la bozza di e-AD al sistema informatizzato e, successivamente alla sua convalida, comunica il numero di ARC al detentore del prodotto, il quale lo custodisce a termini di legge, e

2. In caso di smarrimento, furto o distruzione della copia stampata del documento amministrativo elettronico o del documento commerciale, il trasportatore, prima della prosecuzione del viaggio, si munisce di altra copia stampata del medesimo documento ovvero di qualsiasi altro documento

3. Il trasportatore annota g`U Vtd]U gta dLU XY`EY-AD ovvero su un foglio recab`Y]bX]Vh]cbY XY`E5F 7 qualsiasi informazione supplementare relativa al fUgdcfrč Vta dfYgU `E]Xyb]f` X] Y] Ybh U]` fUgdcfrč]` g VVg]]` c` `E]Xyb]fificazione di eventuali unità di trasporto successive. In caso di cambiamenti del trasportatore, la copia stampata del`EY-AD o il documento commerciale di cui a`E]f]Vc`2, comma 1, secondo periodo, è consegnato al nuovo trasportatore.

4. Nel caso si verifichi una perdita di prodotto soggetto ad accisa durante il trasferimento, il trasportatore, oltre a darne comunicazione allo spedite, è obbligato a darne immediata notizia U`EUfficio delle dogane competente sul luogo dove la perdita è stata constatata per consentire `E]bg]f]a Ybhc` XY`Y fYU]Y informazioni nel sistema informatizzato.

Articolo 5

Trasferimenti a destinatari registrati occasionali

1. Nel caso di trasferimenti di prodotti soggetti ad accisa ad un destinatario registrato occasionale, i prodotti medesimi sono scortati, oltre che dalla copia stampata del`EY-AD o da altro documento commerciale che indichi in modo V]U]a Ybh`]Xyb]Z]V]`Y` E5F 7` UbWY` XU`U Vtd]U XY`EU hcf]m]h]cbY` dfY]]gU dal`Articolo 8, comma 2, del testo unico, recante annotazione dello stesso ARC, da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo. Il destinatario, a seguito del ricevimento dei prodotti, conserva `U Vtd]U XY`EU hcf]m]h]cbY` g`XXYtU Y` `E] Ybh UY Vtd]U gta dLU XY`EY-AD per i cinque anni successivi.

2. @EU hcf]m]h]cbY` a Ybn]cbLU U` Vta a U` % j]YbY` f]Ug]V]U` g` f]V]YgU XY`E]bh]f]g]U` XU`EUfficio delle dogane competente sul luogo di consegna dei prodotti.

3. Al destinatario occasionale bcb` g]` Ubd]V] `E]f]Vc` *`ž Vta a U` 1 limitatamente alla tenuta del registro di carico e scarico, salvo che egli sia già obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico.

partita trasferita fino alla corresponsione XY`E]a dCgU Xcj i HU'g `E]bHYFU XYZ]VWbnU riscontrata.

5. Nel caso in cui il destinatario intenda rigettare `EY-AD emesso da uno speditore nazionalež df]a U XY`Euff]j c' XY] dfcXch]` gc[[YH]` UK' UMWGUŽ`]bj]U `Euddcg]hc' messaggio elettronico ai fini della convalida dal parte del sistema informatizzato.

Articolo 7

Trasporto alla rinfusa via mare

1. Nel caso di trasporto alla rinfusa, via mare, di partite di prodotti soggetti ad accisa destinate a depositi diversi, ciascuna scortata dal proprio e-AD, il riscontro dell'eventuale superamento delle tolleranze stabilite dalla normativa vigente è effettuato rapportando la somma delle differenze riscontrate presso i singoli XYg]bUUF] U`E]a a ontare complessivo delle partite trasferite alla rinfusa. In caso di superamento di tali tolleranze, lo speditore ne dà immediata comunicazione U`EUfficio delle dogane territorialmente competente sul luogo di spedizione indicando la differenza complessivamente riscontrata, sia in valore assoluto che come percentuale del carico.

8" 9E ZHU gUj U `Eudd]Vh]cbY' X]` ei Ubr` dfY]]gc' XU`Euff]Vc' +ž Vta a U (ž secondo e successivi periodi, del decreto ministeriale 23 marzo 1996, n. 210, per il trasporto alla rinfusa, via mare, di partite di prodotti soggetti ad accisa destinate a depositi Vtb`U`gVffU X]` i b` 855 `Wa i `U]j c' Y`hub]` 855 `Í bcb' gVffU a YfVf` quanti sono i destinatari.

Articolo 8

Trasferimento di prodotti energetici per via marittima o fluviale o a mezzo tubazione

1. Il trasferimento sul territorio nazionale di partite di prodotti energetici soggetti ad accisa fra depositi fiscali, a mezzo tubazione, è preventivamente comunicato dallo speditore agli Uffici delle dogane competenti sugli impianti di spedizione e destinatario. Al termine del hfUgZyf]a Ybhcž Xcdc` EUWVf]Ua Ybhc' dfYggc' `E]a d]Ubr` gdYX]rcfY' XY` ei Ubr]hub]j c' hfUgZyf]hcž` c' gdYX]rcfY' dfYgybU` U` VcnnU X]` e-AD al sistema informatizzato che, effettuata la verifica elettronica dei dati]bgYf]hž` U` Vtbj U]XU`YX` Uhf]Vi]gV` E5 F 7" v` Vtb` sentito l'accertamento, presso il destinatario, con le modalità stabilite dall'Agenzia delle dogane, di quota parte della partita in trasferimento, ai fini della presa in carico e del successivo utilizzo;

indicando, perchè siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari ad identificare la partita trasportata, il mittente ed il destinatario.

1. Il BCB UddYbU]` g]gYa U]bZcfa U]nnUrc` XY`E5 [Ybn]U c` XY`EdYfUrcfY` g]U bi cj La YbHY` X]gdc]V]`Yz` `c` gdYX]rcfY` Vta i b]W] U`E] ZZ]V]c` XY`Y` 8c]UbY` competente territorialmente il ripristino del sistema utilizzando il modello di cui U`EU`Y[Urc` &, accludendovi `EU]fc`YgYa d`UFY`XY` XcW/a Ybh]`X]`f]gYf] U`Ya Ygg], e presenta al sistema informatizzato la bozza di e-AD ai fini della sua verifica e convalida e conseguente attribuz]cbY` XY`E5 F 7z`]b`gcg]hi n]cbY` XY` XcW/a Ybhc` cartaceo di cui al comma 2. La circolazione prosegue comunque con la scorta XY`EgYa d`UFY`XY` XcW/a Ybhc` WffUWc` Vtbgy] bUrc` U` hfUgdcffUrcfY`.

4. Qualora, al momento della presa in consegna dei prodotti, nel sistema informatizzato, che era indisponibile all'inizio della circolazione, non è ancora disponibile un e-AD relativo alla spedizione stessa, il destinatario ritira dal hfUgdcffUrcfY` `EgYa d`UFY` XY` XcW/a Ybhc` WffUWc` X]`W]`U` Vta a U` & per porlo a corredo della sua contabilità a termini di legge e dYf`]`f]gVbhf]`X]`W]`U`E]`ha c` periodo del presente comma e presenta all'Ufficio delle dogane competente, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento della merce, quando nell'ambito del deposito fiscale destinatario sia presente il presidio di cui al comma %XY`EuffVc`c`% XY`Ygrc`i b]Vt, entro dieci giorni e, comunque, non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello dell'arrivo, per gli altri casi, un documento cartaceo recante il t]rc`c` [BcU X]`f]W]`ja Ybhc` X]`f]gYf] U`dYf` `U`V]Vt`U]cbY` X]`dfcXch]` g]hrcdcg]`UX`UW]gU]`b`fY[]a Y`X]`gcg]Ybg]cbY`XU`EUW]gU]`VtbHYbHY` []`gYgg]`XU]` della nota di ricevimento X]`W]`U`EuffVc`c` *z` Vta a U` %z attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Tutti i dati, nonché i gruppi e i sottogruppi di cui fanno parte, sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle Vt`cbbY`5`Y`6`XY`EU`Y[Urc`z`HUY`U`*z`XY`feg. CE 684/2009. Non appena `EY`AD relativo alla spedizione stessa risulti disponibile, il destinatario presenta al sistema informatizzato la nota di ricevimento in sostituzione del documento cartaceo di cui al primo periodo. Qualora il destinatario riscontri una differenza tra i dati riportati g` `XcW/a Ybhc` WffUWc` X]`W]`U` Vta a U` & Y`ei Y`]`f]dcffU]`g` `EY`5 8z`f] [YHU`EY`AD g]VtbXc` `Ya cXU]h` X]`W]`U`EuffVc`c` *z` Vta a U`).

5. Qualora il sistema informatizzato XY`E]Agenzia o del destinatario risulti indisponibile Y` `U` bchU X]`f]W]`ja Ybhc` X]`W]`U`EuffVc`c` *` bcb` dccgU` YggYfY` presentata alla conclusione della circolazione di prodotti soggetti ad accisa entro il termine di cui al medesimo articolo, il destinatario comunica U`E] ZZ]V]c` XY`Y` Dogane territorialmente competente `Eg] [Ybn]X]`f]VtffYfY`U`U`dfcWxi fUX]`f]gYf] U`

dell'11 settembre 1992, fatte salve le specifiche prescrizioni eventualmente stabilite dai citati provvedimenti.

2. La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana delle Dogane www.agenziadogane.gov.it l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le descrizioni dei tracciati record corrispondenti ai messaggi di cui alla presente determinazione, con le relative condizioni e regole di compilazione, sono disponibili sul sito www.agenziadogane.gov.it all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it/it/contatti/contatti.

4. Tutti i documenti e le comunicazioni cartacee previsti nella presente determinazione ed indirizzate agli Uffici delle Dogane competenti sono presentate, in alternativa, secondo le seguenti modalità:

- a) a mano;
- b) via fax;
- c) uffici@agenziadogane.gov.it o uffici@dogane.gov.it

5. Alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa che avviene sulla base delle presenti disposizioni, non si applicano le seguenti disposizioni del decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, e successive modifiche:

- a) articoli da 1 a 8 del decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210 della presente determinazione;
- b) articolo 17, comma 2;
- c) articolo 22, commi 1 e 2, fatto salvo quanto previsto per la circolazione che avviene con la scorta del DAS;
- d) articolo 22, commi 3 e 4;
- e) articolo 24, comma 1, primo e secondo periodo;
- f) articolo 24, comma 2, primo periodo;
- g) articolo 24, comma 4.

Roma, 7 dicembre 2010

Il Direttore dell'Agenzia
Dott. Giuseppe Peleggi¹

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

(Luogo e data)

5` `D Z]V]c`XY`Y`8c[UbY`X]:

OGGETTO: Adozione procedure di riserva UVM gJXY`E`ndisponibilità del sistema informatizzato.

DATI DEL SOGGETTO DICHIARANTE

(da compilare in stampatello)

Denominazione o Ragione Sociale: _____

P. IVA o codice fiscale: _____ Codice Accisa: _____

Comune: _____ Provincia (sigla): ____

Indirizzo: _____ C.A.P.: _____

Telefono: _____ Fax _____ E-mail: _____

Si comunicU`EUXcn]cbY`XY`Y`dfcWXi fY`X] f]gYfj UdYf`E`ndisponibilità del:

proprio sistema informatizzato;
indicare le motivazioni e la durata prevista _____

sistema informatizzato dell' Agenzia delle Dogane.
Indicare per quanti minuti si è atteso il file di esito senza riscontro: _____

Timbro e firma



ALLEGATO 2



(Luogo e data)

5`Ð Z]V]c`XY`Y'8c[UbY'X]:

OGGETTO: Ripristino della circolazione di prodotti soggetti ad accisa con procedure elettroniche

DATI DEL SOGGETTO DICHIARANTE

(da compilare in stampatello)

Denominazione o Ragione Sociale: _____

P. IVA o codice fiscale: _____ Codice Accisa: _____

Comune: _____ Provincia (sigla): ____

Indirizzo: _____ C.A.P.: _____

Telefono: _____ Fax _____ E-mail: _____

Si comunica il ripristino delle funzionalità del sistema informatizzato dal _____ ore _____.

Durante il periodo di interruzione sono stati rilasciati documenti di riserva relativi ai seguenti numeri di riferimento locale:

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Timbro e firma

Roma, 22 dicembre 2010

Protocollo: 156606/RU

Rif.:

Allegati: vari

Al Dipartimento delle Finanze
Direzione Legislazione Tributaria
Via Pastrengo, 22
ROMA

5^o Dipartimento di Economia e Finanze
Monopoli di Stato
Direzione per le Accise
ROMA

Al Comando Generale della Guardia
di Finanza
III Reparto Operazioni
U.T.E. E IV Sezione
ROMA

Alle Direzioni Regionali ed
Interregionali e Provinciali
TUTTE

Agli Uffici delle Dogane
TUTTI

Ai Coordinatori AIDA ed agli Uffici
Processi Automatizzati dei Distretti
delle Dogane

5^o Dipartimento di Economia e Finanze
SEDE

5^o Dipartimento di Economia e Finanze
SEDE

5^o Dipartimento di Economia e Finanze
SEDE

5^o Dipartimento di Economia e Finanze - Associazione Italiana
Distributori Autoveicoli
asso.aida@libero.it

Alla ANAEE
info@anaee.it

5^o Settore 5G - Associazione
Nazionale Industriali GAS
marco.innocenti@anigas.it

5^o Settore "B" "D" "9" "5" - Associazione
Nazionale Utilizzatori Prodotti
Energetici Agevolati
anupea@tiscali.it

5^o Settore D9F - Associazione Produttori
Energia da
Fonti Rinnovabili
Piazza L. di Savoia 24
speciale@aper.it

5^o Settore GG=77
info@assicc.it

5^o Settore GGC6=F F5
assobirra@assobirra.it

5^o Settore SSOCARBONI - Ass. Gen.
Operatori
Carboni
assocarboni@assocarboni.it

Alla ASSOCOSTIERI
assocostieri@assocostieri.it

Alla ASSODISTIL
assodistil@assodistil.it
direzione@assodistil.it

Alla ASSOGASLIQUIDI
assogasliquidi@federchimica.it

5^o Settore GGC9@9HHF=75
info@assoelettrica.it

Alla ASSOPETROLI
assopetroli@confcommercio.it

Alla ASSOSOFTWARE
info@asssoftware.it

Alla CONFARTIGIANATO
confartigianato@confartigianato.it

All'ENEA =
info@aicaionline.it

Alla FEDERCHIMICA
sosa@federchimica.it
r.saettone@federchimica.it
a.russo@federchimica.it
aispec@federchimica.it

Alla FEDERPETROLI ITALIA
info@federpetroliitalia.org

Alla FEDERUTILITY
affarigenerali@federutility.it

Alla UNIONCHIMICA-CONFAPI
unionchimica@confapi.it

Alla UNIONE PETROLIFERA
sbariggia@unionepetrolifera.it
info@unionepetrolifera.it

Alla AGCI È AGRITAL
mauro.vagni@agciagricol.coop
valerio.cappio@agcipesca.it

Alla CNA Alimentare
info@cento-fiori.it
alimentare@cna.it

Alla COLDIRETTI
domenico.bosco@coldiretti.it
presidenza@coldiretti.it
sandali@coldiretti.it

Alla CONFARTIGIANATO
ALIMENTAZIONE
alimentazione@confartigianato.it
arcangelo.roncacci@confartigianato.it

Alla CONFARTIGIANATO
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DELLA PROVINCIA DI ASTI
info@confartigianatoasti.com
davide@confartigianatoasti.com

Alla CONFEDERAZIONE
ALIMENTARE
d.mastrogiovanni@cia.it
m.bagnoli@cia.it

Alla CONFEDERAZIONE
GENERALE
89@@@; F=7C@HI F 5
polcom@confagricoltura.it
presidenza@confagricoltura.it
esposito@confagricoltura.it

AI CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI SPEDIZIONIERI
DOGANALI
info@cnsd.it

Alla FEDAGRI È
CONFCOOPERATIVE
battistuzzi.g@confcooperative.it

Alla FEDERVINI
federvini@federvini.it

Alla F.E.I. - FEDERAZIONE
ERBORISTI ITALIANI
feiroma@tin.it
fei@confcommercio.it

5`DGH+II HC`B5N=CB5@9`
GRAPPA
segreteria@istitutograppa.org

Alla LEGACOOOP
AGROALIMENTARE
info@ancalega.coop
g.ammassari@ancalega.coop

Alla CONFETRA
confetra@confetra.com
dringoli@confetra.com

5`E5GGC7-5N=CB9`+15@-5B5`
DELLE
IMPRESE COSMETICHE
unipro@unipro.org

Alla C.P.A. - Chemical Pharmaceutical
Association
info@cpa-italy.org

Alla FEDERAICPA
info@federaicpa.it

Alla CONFINDUSTRIA
m.beccarello@confindustria.it
e.bruni@confindustria.it
g.camerini@confindustria.it

Alla CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it
tributario@confcommercio.it
a.vento@confcommercio.it
p.conti@confcommercio.it

Alla LOGISTA ITALIA
augusto.diianni@logistaitalia.it
gianpaolo.marangoni@logistaitalia.it
francesco.zupo@logistaitalia.it
stefano.lilli@logistaitalia.it
gcastiglia@edicomgroup.com

Alla OICCE
info@oicce.it

5`Ð B=CB6=F F5=
monetti@unionbirrai.com

5`Ð B=CB9'F5@-5B5'J -B=
segreteria.confederazione@uiv.it
p.castelletti@uiv.it

Alla SOGEI
Roma

OGGETTO: Progetto EMCS È Istruzioni operative relative al documento amministrativo elettronico (e-AD) per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa.

Con Determinazione Direttoriale prot. 15823/RU del 7 dicembre 2010 sono state emanate le disposizioni per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accise in applicazione del D.l.gs. n.48/10.

: Yfa] fYgJubXc [] cW][\] Y`Y fYgdcbgJ]]f `XYf]j Ubh] XU`EcgYfj UbnU XY`Y disposizioni normative e regolamentari in materia di accise, dei quali la direttoriale in argomento „ dUfH`]bH[fUbH`U] gYbg] XY`Euf]Vc`c` žVta a U &ž XY`XYVfrc`Y[]gU] c` 29 marzo 2010, n. 48, di seguito alla nota prot. 68183/RU del 31 maggio 2010, si

illustrano gli adempimenti connessi alle figure professionali richiamate e si forniscono le istruzioni in premessa.

Le presenti istruzioni sono applicabili a partire dalle ore 15 del 23 dicembre 2010 per le movimentazioni in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa in ambito nazionale e comunitario, ad eccezione delle spedizioni destinate alla Danimarca ed alla Polonia che aderiranno al sistema EMCS a partire dal 1° gennaio 2011.

A. Adempimenti degli operatori economici

1. Obblighi dello speditore

1.1 – Processo ordinario

Lo speditore invia, non prima di sette giorni antecedenti la data di spedizione dei prodotti soggetti all'accisa, un messaggio elettronico al sistema informatizzato dello Stato membro di destinazione, contenente i dati necessari per la movimentazione, secondo le modalità indicate nella Tabella 1 del Reg. CE n. 684/09.¹

Il sistema informatizzato effettua una verifica dei dati contenuti nel messaggio elettronico, assegnando alla movimentazione un codice univoco di riferimento amministrativo (ARC) e genera ed invia contestualmente allo Stato membro di destinazione un messaggio elettronico contenente i dati necessari per la movimentazione, secondo le modalità indicate nella Tabella 2. Il destinatario riceve, per il tramite del sistema informatizzato dello Stato membro di destinazione, il messaggio elettronico contenente i dati necessari per la movimentazione, secondo le modalità indicate nella Tabella 2.

Tutti i messaggi devono essere convalidati dal sistema informatizzato; quelli con errori formali o sostanziali, opportunamente segnalati all'operatore economico.

¹ Per la predisposizione del messaggio occorre far riferimento al tracciato record IE815 - "Bozza di documento accompagnamento elettronico" dove sono state, altresì, riportati, oltre ai dati di cui al Reg. 684/09, anche gli ulteriori elementi previsti dalla normativa nazionale in materia.

² Il messaggio IE801 - "Documento amministrativo elettronico" viene generato direttamente dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle Dogane e messo a disposizione per il tramite della funzione "Notifiche EMCS" disponibile per gli operatori economici dal 1° giugno 2010.

5. gY[i]]rc`XY`U`V`bj U]XU`XY`EY-58`Y`XY`EYa]gg]cbY`XY`E5 F 7 ž`c`gdYX]rcfY`V`bgY[bU`U`fU`gdcf]rcfY`i bU`V`d]U`ghLa dU`U`XY`EY-AD o di qualsiasi altro documento V`ta a YfV]U`Y`cj Y`g]U]bX]V`rc`E5 F 7`in modo chiaramente identificabile.

1.2 Annullamento di un e-AD

Qualora il trasporto dei prodotti non debba più aver luogo e tali prodotti non siano effettivamente usciti dal deposito, ebfrc`U`XU`U`X]`gdYX]n]cbY`]bX]V`HU`bY`EY-AD lo speditore annulla `EY-AD emesso inviando al sistema un messaggio di [5 bbi ``La Ybrc` V`bZcfa Y`U]`fYeI]gh]`Z[i fUbh]`bY`EU`Y[Urc` =, Tabella 2 del Reg. CE n. 684/09³.

1.3 Cambiamento di destinazione

Durante la circolazione dei prodotti lo speditore ha la facoltà di modificare la destinazione indicata bY`EY-AD inviando al sistema informatizzato un messaggio X]` [7 La V]La Ybrc` X]` XYg]bUh]cbY`i ` V`bZcfa Y`U]`fYeI]gh]`Z[i fUbh]`bY`EU`Y[Urc` =, Tabella 3 del Reg. CE n. 684/09, contenente i dati di un nuovo destinatario⁴.

Il sistema informatizzato controlla il messaggio [7 La V]La Ybrc` X]` XYg]bUh]cbY`i e, se i dati inseriti dallo speditore sono ritenuti validi, genera, per lo stesso numero di ARC, il messaggio [8 cWa Ybrc` La a]b]gfU]j c` Y`Yhfcb]V`f` U []cfbUrc` V`b`EU`ggY[bUh]cbY`X] i b`dfc[fYgg]j c` U`ggociato alla nuova movimentazione e con i dati del nuovo destinatario.

Contestualmente, al destinatario originario viene notificato elettronicamente il cambiamento di destinazione⁵, mentre al nuovo destinatario viene reso noto elettronicamente il messaggio [8 cWa Ybrc` La a]b]gfU]j c` Y`Yhfcb]V`f` U []cfbUrc`"

1.4 Reintroduzione nel deposito fiscale

³ Per la predisposizione del messaggio occorre far riferimento al tracciato record IE810 - "Annullamento - dove sono riportati i dati, le regole e le condizioni di cui al Reg. 684/09.

⁴ Per la predisposizione del messaggio occorre far riferimento al tracciato IE813 - [7 La V]La Ybrc` X]` XYg]bUh]cbY`i dove sono riportati i dati, le regole e le condizioni di cui al Reg. 684/09.

⁵ 9j]XYbn]Urc` V`b`U`X]V]h fu [8]fchUrc`i`bY`c` [gUrc` del corrispondente e-AD consultabile attraverso la Z bn]cbU]f` [Bch]Z]WY`9A 7G

I presupposti su cui si fonda la presente situazione, verificatasi dopo la partenza della merce, sono i seguenti:

- F] [Yhc`XY`E-AD⁶;
- Rifiuto parziale della merce⁶;
- Rifiuto totale della merce⁶;
- Cambiamento di destinazione (spontaneo)⁶;
- Riammissione in regime sospensivo⁷.

Al momento della presa in consegna dei prodotti lo speditore, nella veste di nuovo destinatario, deve]bj]UFY` U` gjgYa U i b` a YggU []c` í BchU` X]` f]Wj]a Ybhcĭ` corrispondente al numero di ARC della movimentazione, conforme ai requisiti Z] [i fUb] bY` EU` Y [Urc` zHabella 6 del Reg. CE n. 684/09⁸

1.5 Rifiuto totale della merce

Lo speditore f]`Yj U` XU` gjgYa U]bzca U]mUrc`]` a YggU []c` í BchU` X]` r]Wj]a Ybhcĭ` Vff]gdcbXYbY` U` bi a Yfc` X]` 5 F 7` XY`U` a cj]a Ybuh]cbY`]b` W]`]` XYg]buh]c` \U]a dcgUrc`]` Wa dc` í 6b È Esito Globale della Ricezioneĭ U` j UcfY` í 3 È Merce ricevuta rifiutataĭ "

Nel caso di specie si applica la medesima procedura di cui ai punti 1.3 o 1.4.

1.6 Rifiuto parziale della merce

La medesima procedura di cui al punto 1.5 si applica anche nelle ipotesi di rifiuto parziale delle merci da parte del destinatario, ovviamente per la parte di merce non presa in carico. Di conseguenza il campo í 6b È Esito Globale della Ricezioneĭ `XY` a YggU []c` í BchU` X]` f]Wj]a Ybhcĭ` WY` `c` gdYX]rcfY` f]Wj Y` XU` gjgYa U` gUf` gUrc` impostato dal destinatario al valore í 4 È Merce ricevuta parzialmente rifiutataĭ "

⁶ Si applica la medesima procedura di cui al punto 1.3.

⁷ Il depositario autorizzato deve utilizzare la procedura di cui al punto 1.1.

⁸ Per la predisposizione del messaggio occorre far riferimento al tracciato IE818 - í Nota di ricevimentoĭ dove sono riportati i dati, le regole e le condizioni di cui al Reg. 684/09.

1.7 Rigetto di e-AD

Lo speditore, consultando il gdfj]n]c'í bch]Z]WY'9A 7Gí per il numero di ARC della movimentazione, prende atto del rigetto del documento amministrativo Y`Yhfcb]Vt`UhfUj Yfgc`]`Wla V]c`X]`gUrc`WY`Uggj a Y`]`j UcfY'Í F][YHtUrcÍ⁹

Nel caso di specie lo speditore può adottare le procedure di cui ai punti 1.2; 1.3; 1.4.

2. Obblighi del destinatario

2.1. Nota di ricevimento

Si applicano le disposizioni di cui alla nota prot. 68183/RU del 31 maggio 2010, che ad ogni buon conto si allega, precisando che la nota di ricevimento deve essere trasmessa entro il termine di 5 giorni lavorativi, trascorso il tempo previsto per il trasporto a partire dalla data di spedizione della merce.

2.2. Rigetto di e-AD

Df]a U`XY`Euff]j c`XY]`dfcXchj` `WY`V]Vt`Ubc`]b`Ua V]rc`bU]cbUY` in regime sospensivo il destinatario può rifiutare un e-AD inviando al sistema informatizzato XY`Eß [Ybn]U i b` a YggU []c` Í F][YHrc`XY`EY-58Í¹⁰ per il numero di ARC della movimentazione.

3. Monitoraggio dei messaggi EMCS

Tale funzione, disponibile per gli operatori economici accedendo al Sistema Telematico Doganale e seguendo il percorso [Bch]Z]WY'9A 7G → Consultazione →

⁹ Il cambio di stato del corrispondente e-AD viene segnalato dal sistema informatizzato a seguito della ricezione del messaggio IE819 È Í F][YHrc`XY`EY-58Í nel quale il destinatario della merce ha valorizzato il campo 19.3 con i motij]X]W]U`U'Í HUY`U`\$&+Í"

¹⁰ Per la predisposizione del messaggio occorre far riferimento al tracciato IE819 - [Rigetto di e-58 Í dove sono riportati i dati, le regole e le condizioni per la corretta compilazione.

Ricerca Generalizzata → e-58 [Z VcbgYbHY X] Vcbg hUFY, stampare ed effettuare il download degli e-AD relativi al proprio codice di accisa. Le istruzioni operative di XYHU [c dYf` ð h] jnc XY`U Z bn]cbY]b` dUfc`U gcbc` gUY X]fUa UY Vcb` bchU Dfch` 10819/RU del 25 gennaio 2010 e sono tenute costantemente aggiornate nella sezione [Bcfa Uhj U` g` g]hc XY`E5 [Ybn]U gY [i YbXc`]` dYfVtfgc` í 5 WjgY` → Telematizzazione delle accise → 855 hY`Ya UhVtÍ ""

Al riguardo, si raccomanda di provvedere alla periodica consultazione degli e-AD anche per avere contezza dei movimenti da ricevere, dei cambi di stato¹¹ e della conclusione della movimentazione.

4. Procedure di riserva

BY` Vbc` WY`]` g]gYa U]bZcfa Uh]mUhc` XY`E5 [Ybn]U c` XY [`]` cdYfUrcf]` f]g` h` indisponibile, gli operatori debbono utilizzare i documenti cartacei di riserva che possono essere predisposti secondo le proprie esigenze organizzative, precisando che le informazioni ivi contenute devono essere quelle prescritte dal Reg. CE n. 684/09 e dalla Determinazione Direttoriale prot. 158235 del 7 dicembre 2010.

In particolare, tutti i dati, nonché i gruppi ed i sottogruppi di cui fanno parte, devono essere identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B delle Tabelle dell'EU`Y [Urc` =`U` F Y [""79`b""*, (#\$- e bY` hfUW]Urc` fYVtfx` í 6cmU di documento amministrativo elettronico - I9, %) Í.

Ad ogni buon fine, sono stati predisposti a titolo esemplificativo i modelli cartacei forniti in allegato, concernenti:

- documento di accompagnamento di riserva per la circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa (All. 1) ;
- cambiamento di destinazione di riserva (All. 2);

¹¹ Si riportano per comodità di consultazione gli stati che può assumere un e-AD.

- Accettato (validato dal sistema con l'attribuzione dell'ARC);
- Completato (attesta l'accettazione totale della merce a conclusione della movimentazione ,);
- Dirottato (notifica il cambio di destinazione al destinatario originario);
- Rigettato (notifica allo speditore il rifiuto dell'e-AD effettuato dal destinatario);
- Annullato (segnala la cancellazione dell'e-AD prima dell'inizio della circolazione);
- Rifiutato (notifica allo speditore il rifiuto totale delle merci da parte dal destinatario);
- Parzialmente rifiutato (notifica allo speditore il rifiuto parziale delle merci da parte dal destinatario).

- annullamento di riserva (All. 3);
- rigetto di riserva (All. 4).

In relazione alla nota di ricevimento/esportazione di riserva si richiama il modello allegato alla nota prot.68183 /RU del 31 maggio 2010, che ad ogni buon fine si allega (All. 5).

5. Modalità tecnico operative

La struttura ed il contenuto dei messaggi citati nella presente nota sono pubblicati sul sito www.agenziadogane.gov.it percorso: Accise -> Telematizzazione delle accise -> DAA telematico, dove sono altresì consultabili:

- la normativa di riferimento;
- le tabelle di riferimento;
- le caratteristiche generali dei tracciati record;
- i tracciati record
- le condizioni e regole per la loro compilazione;
- il dettaglio dei processi;
- le FAQ.

Si precisa che, nelle more di ulteriori specificazioni, l'identificativo del committente, qualora diverso dal destinatario della spedizione, limitatamente alla circolazione interna, deve essere indicato nei primi caratteri del campo 16.f "Informazioni aggiuntive" del messaggio IE815, sfruttando i rimanenti caratteri a disposizione per le eventuali necessità di fornire ulteriori informazioni ai "Dettagli del trasporto".

6. Richieste di assistenza in caso di malfunzionamenti

In caso di **difficoltà nell'utilizzo del Servizio Telematico Doganale E.D.I., o di malfunzionamenti**, si prega di seguire le istruzioni che regolano le richieste di assistenza:

1. Verificare preventivamente che la soluzione al problema non sia già presente sul sito di Assistenza (<http://assistenza.agenziadogane.it/assistenza/index.asp>) nella sezione “*Come Fare per...*” e nella sezione “*Consulta le FAQ*”. Può YggfY' i h']nLU' UbWY' U f]VfW']VfU Vzb' U Z bn]cbY' Í 7YfWÍ ž YgYgU all'intero sito o circoscritta a determinati argomenti.
2. **Se la ricerca dovesse risultare infruttuosa, rivolgersi al canale prioritario di Assistenza via Web**, raggiungibile dal sito di Assistenza, alla voce Í [Contattaci È Invio E-Mail](#)Í cddi fY' dfYbchUfY' bU'W]La UU'by'U'Zb]U'cfUF]U XYg]XYfU'U'U'j cW'Í [Contattaci È Prenotazione di chiamata](#)Í /gc'c'by'Wgc']b' W] bcb' gj' f]W] U f]gdcgU' U'Ègg]gYbnU' Vtg' f]W]YgU']b' hYa d] UXY[i U]ž' Vzb]U'fY']' Bi a Yfc'J YfXY' Gc[Y] dfYgYbY' U'U'j cW'Í [Contattaci È Chiama il numero verde](#)Í "

E' fondamentale annotare la data e il relativo numero della richiesta di assistenza fornito.

3. In relazione alla gravità del problema, nel caso non si riceva assistenza in hYa d] i h']ž gc'`W]fUfY' i bU'f]gdcgU' f]La]fY'`U'j cW'Í [Contattaci È Sollecito di intervento](#)Í f]W]ubXc']' bi a Yfc'XY'`U'f]W]YgU']b]n]U'YE"

Nota Bene: passati 60 giorni dalla richiesta di assistenza, questa non sarà più evasa. Se si intende comunque ricevere risposta alla problematica occorre necessariamente sollecitarla.

4. E i UcfU']' a UZ bn]cbLa Ybhc' dfY[]i X]W]Í ÈcdYfU]j]f' XY[]' i hYbh' Y' bcb' vengano fornite risposte dal Servizio di Assistenza, scrivere a: dogane.tecnologie@agenziadogane.itž]bX]W]bXc' by'Èc[[Yhc' Í A UbWU' F]gdcgU' 5gg]gYbnU' Y'riportando data e numero della richiesta, e data ed orario del sollecito di intervento.

I `hYf]cf]`W]bU']X] Vzb]U'hc' Vzb'Èb [Ybn]U'XY'Y' 8c[UbYž gcbc' dfYgYb]]'bY' g]h' XY'Èb [Ybn]U'ÈU'U'j cW'. [Comunicare È Comunicare Vzb'Èb \[Ybn\]U](#)

B. Adempimenti degli Uffici delle Dogane

Le attività di competenza degli uffici sono espletate accedendo alle funzionalità comprese nella linea di lavoro AIDA Í **Accise → e-AD**".

Si fa presente che le funzionalità che consentono la consultazione degli e-AD per i quali non sono pervenute le relative note di ricevimento entro il termine di 5 giorni lavorativi, trascorso il tempo previsto per il trasporto a partire dalla data di spedizione della merce. Si precisa, altresì, che nel calcolo dei cinque giorni lavorativi non si tiene conto delle festività locali (es. Santo Patrono).

Nella medesima linea di lavoro sono presenti le funzionalità che consentono:

- U`D ZZ]V]c` X]` Ygdcf]h]cbY` X]` Vta d]`UFYz` g` ``U` VUgY` XY` ` [J]grc` i` g]WfYI` XY`D ZZ]V]c` Xc[` UbUY`X]` i` g]WfU`X]`W]` U`DUf]Vt`c`+-` z`duFU`f]Uz`&`XY`fY["` CE n. 2454/93, la **“Nota di esportazione”** conforme ai requisiti figuranti bY`DU`Y[`Urc`z`HUY`U`*`z`XY`F`Y["`7`9`b`"*` , (# \$ - ¹² ;

- 5`D ZZ]V]c` Xc[` UbUY`X]` Vta d]`UFY` la nota di ricevimento per la conclusione XY`U` V]Vt`h]cbY` XY` d]cXch]` X]` W]` U`DUf]` %`+` XY` 8`@]`c`)` \$4/95 e successive modifiche e integrazioni che provengono da Paesi Comunitari.

=dfcZ]`i` h]b]`WY`Vtbg]brcb`DUWggc`U`Y`g`XXY`hY`Z`bn]cb]`g]c]b.`

- Acc_DAA_Lettore - Visualizza i dati degli e-AD per ogni ufficio di appartenenza È dedicato al personale degli Uffici delle dogane. La relativa U]`]h]cbY` , VtbWgg]XU`E]a a]b]gfUrcfY`cWY`XY`U`g]WfYmU/

- Acc_DAA_Lettore_Centr - Visualizza i dati degli e-AD dei dipendenti Uffici È dedicato al personale delle direzioni regionale ed Interregionali e strutture centrali. La relativa abilitazione è concessa rispettivamente XU`E]a a]b]gfUrcfY`fY[`cbUY`Y`XU`E]a a]b]gfUrcfY`Wb]fUY/

- Acc_DAA_Gestore È Gestisce note di ricevimento/esportazione per ufficio competente territorialmente- dedicato al personale degli Uffici delle Dogane e delle Sezioni operative territoriali. La relativa abilitazione è VtbWgg]XU`E]a a]b]gfUrcfY`cWY`XY`U`g]WfYmU.

@Y`]gf]i`n]cb]`X]`XY`h]u[`]`c`dYf`D`h]`]nnc`XY`Y`bi`cj`Y`Z`bn]cbU`]h`g]c]b`f]d]c]f]U]Y`Z` Vta`Y`X]`Vtbg]`Yrcz`bY`E]b]d]c]s]t]a`g]n]cbY`XY`E]b]g]g]h]Y`bn]U`cb-line di AIDA.

Restano invariate le regole per la segnalazione di malfunzionamenti e per le richieste di assistenza da parte degli uffici:

¹² Per la predisposizione del messaggio occorre far riferimento al tracciato IE818 - "Nota di ricevimento/esportazione" la cui corrispondente funzionalità è disponibile in AIDA.

*Í Nel caso di problemi o malfunzionamenti applicativi nell'utilizzo del sistema, cercare la soluzione consultando la sezione “Assistenza on line” e sulla Home Page di AIDA; se ciò dovesse risultare infruttuoso, contattare il servizio di Assistenza via Web o il numero verde 800-211351 **annotando la data e il relativo numero della richiesta**. Qualora, entro un periodo di tempo ragionevole in relazione alla gravità del malfunzionamento, non si riceva risposta e ci si sia accertati che la soluzione del problema non sia stata pubblicata sull'Home Page di AIDA, **informare il Coordinatore Regionale AIDA o l'Ufficio processi automatizzati**, il quale avrà cura di comunicare il malfunzionamento – **indicando data e numero della richiesta di assistenza** - all'indirizzo di posta elettronica:*

dogana.virtuale.accise@agenziadogane.it.

oooo

Al fine di migliorare la sezione “Assistenza on-line”, si raccomanda agli operatori ed agli uffici, di far pervenire eventuali suggerimenti compilando l'apposita sezione “Esprimi la tua opinione sull'informazione”.

Si precisa, infine, che sono state realizzate e rese disponibili le funzionalità che consentono alla Guardia di Finanza la consultazione delle informazioni per

I Signori Direttori Regionali, Interregionali e Provinciali vigileranno sulla corretta e integrale applicazione della presente adottando le misure necessarie affinché sia garantita la massima assistenza agli operatori interessati soprattutto nella fase di prima applicazione della nuova procedura, avendo cura di informare la scrivente di eventuali criticità che dovessero emergere al riguardo e di eventuali istruzioni integrative diramate.

Il Direttore Centrale

Teresa Alvaro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Uj`gYbgj`XY`EufjVt`c` , comma 2 del D.L.vo 39/93)



Ministero dell'Economia e delle Finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n. DAC/CTL/ 1609/ 2011

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Vista la direttiva del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

Visto il Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che con determinazione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell'accisa gravante;

Visti i commi 1 e 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, concernente attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, in base ai quali con determinazioni del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa in regime sospensivo nonché il contenuto dei documenti cartacei previsti dall'articolo 6, commi 5 e seguenti, del testo unico n. 504 del 1995 per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, concernente modalità e adempimenti per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo con la scorta del documento amministrativo elettronico;

Considerato che occorre procedere all'adozione delle determinazioni previste dalle sopraindicate disposizioni tenendo presente che è necessario avvalersi del sistema informatizzato istituito con decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 e realizzato per lo Stato italiano dall'Agenzia delle dogane, e che occorre disciplinare le modalità di circolazione dei prodotti di cui all'articolo



39 bis, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, che, per ragioni di semplificazione degli adempimenti degli operatori nazionali, è opportuno che trovino applicazione alla circolazione di detti prodotti che abbia luogo interamente nel territorio nazionale;

Sentito il Comando generale della Guardia di finanza che ha espresso il proprio parere con nota del 30 dicembre 2010, prot. n. 0391220/10 e con nota del 2 febbraio 2011, prot. n. 0030457/11;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

Circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa

1. La circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, ha luogo con l'osservanza delle modalità e degli adempimenti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, ad eccezione del comma 16 dell'articolo 3 e del comma 2 dell'articolo 6.

2. Le comunicazioni previste dagli articoli 3, 4 e 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, concernenti i tabacchi lavorati sono effettuate ai competenti Uffici regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Per la circolazione dei prodotti di cui ai commi 1 e 4, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale:

- a) oltre ai dati di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, è indicato per ciascuna marca di tabacchi lavorati oggetto della spedizione il relativo codice di commercializzazione attribuito dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della iscrizione dei prodotti nella tariffa di vendita;
- b) qualora intervengano variazioni nelle informazioni relative al trasporto che lo speditore deve comunicare ai sensi dell'articolo 3 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, lo stesso speditore deve provvedere ad inoltrare al sistema informatizzato le nuove informazioni ed a comunicarle al trasportatore il quale, prima di dare inizio al trasporto o di proseguirlo, se già cominciato, deve annotarle sulla copia stampata dell'e-AD, ovvero sul documento recante l'indicazione dell'ARC. Tali documenti, nel caso in cui le nuove informazioni riguardino anche l'identità del trasportatore successivo, sono consegnati a detto nuovo soggetto dal trasportatore precedente.

4. La circolazione intracomunitaria in regime sospensivo dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, ha luogo con la scorta di un documento commerciale, che costituisce titolo giustificativo per l'assunzione in carico dei prodotti da parte dei depositi fiscali destinatari nazionali.

5. Alla circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati di cui al comma 4, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale, si applicano, oltre che le disposizioni di cui la comma 3, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.



Articolo 2 *Adempimenti contabili*

1. Nel registro di carico scarico di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, e di cui all'articolo 1 del decreto direttoriale 2 agosto 2000, è annotato giornalmente, per ciascun e-AD e per ciascun documento previsto dalla procedura di riserva di cui all'articolo 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, il numero di riferimento locale.

2. Copia dei documenti previsti dalla procedura di riserva di cui all'articolo 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, è trasmessa al competente Ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, unitamente alla comunicazione di cui all'allegato 1 alla determinazione stessa.

3. I documenti previsti dalla procedura di riserva di cui all'articolo 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, sono custoditi a corredo del registro di carico e scarico, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, per i dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. I documenti previsti dalla procedura di riserva di cui all'articolo 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, sono emessi utilizzando modelli sui quali è apposto preventivamente il bollo a secco del competente Ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. A tal fine il depositario autorizzato inoltra apposita istanza e trasmette i modelli cartacei su ciascuno dei quali sono già riportati la denominazione del depositario, il codice di accisa del deposito fiscale, e un numero progressivo che indichi univocamente ciascuno dei modelli, senza ripetizioni per ciascun depositario. L'istanza deve contenere l'indicazione dei numeri iniziale e finale identificativi dei modelli.

Articolo 3 *Decorrenza*

1. La presente determinazione si applica a decorrere dal giorno feriale successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 1, applicate a decorrere dalla data fissata con successiva determinazione.

2. E' consentito ai depositi fiscali nazionali applicare le disposizioni di cui ai commi 3, lettera a) e 5 dell'articolo 1, a decorrere dal 1° giugno 2011.

La presente determinazione sarà sottoposta alla registrazione della Corte dei conti e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 23 marzo 2011

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Raffaele Ferrara

Roma, - 1 aprile 2011

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE PER LE ACCISE

Ufficio 19* - Circolazione tabacchi lavorati
Prot. n. DAC/CTU/4765/2011
All. 3

Agli
Uffici Regionali e Sezioni distaccate
dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato

Loro sedi

Ai
Comando Generale della
Guardia di Finanza
Via XXI Aprile, 51
00162 Roma

Ai
Depositari autorizzati
titolari di depositi fiscali di
tabacchi lavorati

Loro sedi



Oggetto:

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 16 DICEMBRE 2008, N. 2008/118/CE, RELATIVA AL REGIME GENERALE DELLE ACCISE. SISTEMA INFORMATIZZATO DELLA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI IN SOSPENSIONE DI ACCISA.

Si comunica che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale la determinazione del Direttore generale del 23 marzo 2011 (all. 1), adottata ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, concernente attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise.

Detta determinazione disciplina, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, tempi e modalità per la presentazione in forma telematica, tramite il sistema informatizzato "Excise movement control system" (Emcs), del documento di accompagnamento delle spedizioni dei tabacchi lavorati in regime sospensivo, nonché il contenuto dei documenti cartacei previsti dall'articolo 6, commi 5 e seguenti, del testo unico n. 504 del 1995.

Gli adempimenti di competenza delle Amministrazioni dello Stato italiano finalizzati alla realizzazione del sistema informatizzato furono assunti *in loco*, per ragioni di necessità derivanti dall'unicità del sistema informatizzato nazionale che è parte integrante di quello comunitario, dall'Agenzia delle Dogane. Pertanto, per le ragioni rappresentate, la circolazione in sospensione di accisa dei tabacchi lavorati avviene in conformità al sistema sviluppato da detta Agenzia.

Qui di seguito si riassumono sinteticamente le disposizioni disciplinate nella determinazione succitata.

• **Articolo 1. - Circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.**

In ossequio a quanto sopra esplicito, con il comma 1 della determinazione direttoriale del 23 marzo 2011 si dispone che le modalità e gli adempimenti previsti dalla determinazione del Direttore generale delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU (all. 2) limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 9 siano osservati anche per la circolazione dei tabacchi lavorati.

Le istruzioni operative per l'applicazione della determinazione del Direttore generale delle dogane del 7 dicembre 2010, sono contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle dogane del 22 dicembre 2010, prot. n. 156606/RU (all. 3).

Con il citato comma 1, viene esclusa l'applicazione del comma 16 dell'articolo 3, e del comma 2 dell'articolo 6 della determinazione dell'Agenzia delle dogane, al fine di prevedere, rispettivamente, che le spedizioni di tabacchi lavorati verso un paese Efta, senza l'attraversamento di un altro Stato membro, siano effettuate con il documento amministrativo elettronico, invece che con il documento di transito previsto per gli altri prodotti assoggettati ad accisa, e che per i tabacchi lavorati l'accertamento della merce deve essere effettuato lo stesso giorno di introduzione nel deposito fiscale, così come stabilito dall'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.

È previsto che le modalità e gli adempimenti sopraindicati si applichino alle sigarette, ai sigari e sigaretti e ai tabacchi da fumo, e non anche ai tabacchi da fiuto e da mastico che a livello europeo, non rientrano tra le tipologie di tabacchi lavorati assoggettati al sistema Emcs. Il successivo comma 4 stabilisce, di conseguenza, che la circolazione intracomunitaria di tali prodotti avvenga con la scorta dei normali documenti commerciali, i quali costituiscono documento giustificativo per l'assunzione in carico dei prodotti da parte dei depositi fiscali nazionali, mentre il comma 5, al fine di semplificare gli adempimenti dei depositi fiscali nazionali, stabilisce che la circolazione dei tabacchi da fiuto e da mastico che abbia luogo interamente nel territorio nazionale, sia effettuata con la scorta del documento amministrativo elettronico.

Con il comma 2 si dispone che le comunicazioni da effettuare agli Uffici delle dogane territorialmente competenti in caso di attivazione della c.d. procedura di riserva per la indisponibilità dei sistemi informatici, siano effettuate, per le spedizioni di tabacchi lavorati, agli Uffici regionali ai fini dei conseguenti controlli e verifiche presso i depositi fiscali di competenza.

Per la circolazione dei tabacchi lavorati che abbia luogo interamente nel territorio nazionale, con il comma 3, viene disposto che:

- in aggiunta ai dati previsti dall'articolo 3 della determinazione del 7 dicembre 2010, venga inserito anche il codice assegnato dall'Amministrazione ad ogni marca di tabacchi lavorati all'atto dell'iscrizione nella tariffa di vendita, al fine di individuare univocamente la marca ed il relativo confezionamento. Ciò costituisce un essenziale strumento di identificazione del prodotto e del corrispondente prezzo di vendita, al quale, come è noto, è commisurata in gran parte l'accisa;
- qualora intervengano variazioni nelle informazioni relative trasporto, comunicate dallo speditore ai sensi dell'articolo 3 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, lo speditore, prima dell'inizio o della prosecuzione del trasporto, comunica al sistema informatizzato le nuove informazioni, le quali sono annotate dal trasportatore sulla copia stampata dell'e-AD, oppure sul documento recante l'indicazione dell'ARC. Tali atti, se le nuove informazioni riguardano anche l'identità del conduttore successivo, sono consegnati a quest'ultimo dal trasportatore precedente. Invero, detti ulteriori compiti non sono stabiliti dal regolamento comunitario (CE) N. 684/2009 e per questo non è stata finora sviluppata la relativa funzionalità nel sistema informatizzato. Ciò nonostante, poiché si è convenuto con il Comando generale della Guardia di finanza sull'opportunità di tali adempimenti, è stata prevista l'implementazione del sistema informatico. Tale disposizione sarà dunque

applicabile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, a decorrere dalla data stabilita con successiva determinazione,

• **Articolo 2 - Adempimenti contabili**

L'articolo 2 stabilisce alcuni adempimenti contabili per i depositari autorizzati derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

Con il comma 1 viene disposto che ciascuna spedizione di tabacchi lavorati, sia individuata nel registro di carico e scarico da un numero progressivo unico (c.d. numero di riferimento locale) attribuito dal depositario autorizzato a ciascun documento amministrativo emesso, anche con la procedura di riserva.

La procedura di riserva è disciplinata dall'articolo 9 della citata determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, il quale stabilisce tra, l'altro, che il depositario autorizzato comunichi all'Ufficio competente, mediante il modello allegato alla determinazione stessa, l'esigenza e il motivo di ricorrere a detta procedura.

Con il comma 2 viene stabilito che, per i tabacchi lavorati, alla prescritta comunicazione sia allegata copia dei documenti cartacei previsti dalla procedura (e-AD di riserva, nota di ricevimento di riserva, cambiamento di destinazione di riserva, annullamento di riserva, rigetto di riserva).

Con il comma 3, viene ribadito che il termine di custodia, previsto in 10 anni dall'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, si applica anche ai documenti emessi nell'ambito della procedura di riserva. Questi ultimi sono emessi sulla base di modelli contenenti le medesime informazioni di quelli elettronici. I modelli da utilizzare in caso di procedura di riserva devono essere predisposti a cura del depositario autorizzato e devono essere sottoposti preventivamente alla validazione del competente Ufficio regionale, osservando la procedura descritta nel comma 4.


• **Articolo 3 - Decorrenza**

L'articolo 3 stabilisce che la determinazione si applica a decorrere dal giorno feriale successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione, per i motivi sopra indicati, delle disposizioni di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 1, applicate dalla data che sarà fissata con successiva determinazione.

Altra eccezione riguarda le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) e art. 1 comma 5, per la circolazione dei tabacchi lavorati che abbia luogo interamente nel territorio nazionale.

Al fine di garantire ai depositi fiscali nazionali i termini necessari per porre in essere tutti gli adempimenti tecnici ed organizzativi previsti, è consentita l'applicazione delle citate disposizioni (art. 1, comma 3, lettera a) e art. 1 comma 5,) a decorrere dal 1° giugno 2011.

IL DIRETTORE
Dr Diego Rispoli





Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Direzione per le accise
Ufficio 19° - Circolazione dei tabacchi lavorati

Prot. n. DAC/CTL/ *SOSI* 2013

All.
Risposta al foglio n.
del

Roma,

E 3 APR 2013

Ai Depositari autorizzati
titolari di depositi fiscali di
tabacchi lavorati
Loro sedi

e, per conoscenza:
Agli Uffici Regionali e Sezioni distaccate
Loro sedi

Oggetto: FASE-3 DEL PROGETTO COMUNITARIO E.M.C.S. (EXCISE MOVEMENT CONTROL SYSTEM);
INTEGRAZIONE DEI SISTEMI E.C.S. (EXPORT CONTROL SYSTEM) ED E.M.C.S. PER LA GENERAZIONE
AUTOMATICA DELLA NOTA DI ESPORTAZIONE.

In relazione allo sviluppo del progetto comunitario in oggetto, si richiama l'attenzione dei depositari autorizzati che effettuano operazioni di esportazione di tabacchi lavorati, sugli adempimenti relativi alla generazione automatica della nota di esportazione, i quali comportano l'adeguamento dei propri sistemi informatici, che potrà essere verificato in apposito ambiente di test.

La descrizione delle procedure e le indicazioni operative sono state fornite dalla Direzione centrale tecnologie per l'innovazione, con la circolare del 2 aprile 2013, Prot. 21537/RU, il cui testo è disponibile sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Area dogane, nella sezione Telematizzazione delle accise/DAA telematico/Normativa.

IL DIRETTORE
Dott. Diego RISPOLI

OGGETTO: Fase-3 del progetto comunitario **E.M.C.S.** (Excise Movement Control System): integrazione dei sistemi E.C.S. (Export Control System) ed E.M.C.S. per la **generazione automatica della nota di esportazione.**

Adeguamenti al Regolamento UE 1221/2012.

Fase-3.1 del progetto comunitario **E.M.C.S.:** integrazione di taluni controlli

Istruzioni operative.

PREMESSA

Nel realizzare le procedure di razionalizzazione/integrazione di taluni processi doganali e accise e alla digitalizzazione della nota di esportazione, come nel seguito dettagliato, al fine di assicurare la piena conformità con il Regolamento UE 1221/2012, si è provveduto al contemporaneo adeguamento dei tracciati record alle previsioni del Regolamento UE 1221/2012, e ad anticipare taluni controlli previsti dalla Fase 3.1.

Le nuove funzionalità determinano **l'emissione a carico del sistema AIDA della "Nota di esportazione" relativa all'e-AD** (documento amministrativo elettronico) **contestualmente alla conclusione della operazione di esportazione, dando luogo alle condizioni per l'immediato svincolo della garanzia prestata per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accise.**

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che **le esportazioni abbinate a transito non sono trattate in ambito ECS¹ (alias AES) pertanto, in tali casi, la "Nota di esportazione" non può essere prodotta a carico del sistema.** Per tali operazioni l'ufficio di esportazione deve procedere, sulla base dell'appuramento del transito, alla emissione della "Nota di

¹ Nota di bivio del 9 maggio 2007 nota prot. 4358 del 27 giugno 2007 :

" Trattamento delle operazioni di esportazione escluse dall'A.E.S..

1) OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE ABBINATA A TRANSITO IN PROCEDURA ORDINARIA E DI DOMICILIAZIONE.

Tali operazioni non sono gestite in ambito A.E.S. in quanto, in base alle richiamate norme comunitarie, gli adempimenti dell'ufficio di uscita sono espletati dall'ufficio di esportazione e l'esito dell'operazione di esportazione è dato dall'appuramento del transito comunitario / comune.

Le operazioni in parola sono gestite in ambito N.C.T.S. e pertanto le merci sono scortate dall'Ufficio di esportazione all'Ufficio di destinazione del transito dal Documento di Accompagnamento Transito(D.A.T.)."

esportazione". Per beneficiare dei vantaggi connessi dall'emissione automatica della nota in questione, gli operatori economici possono ricorrere alla presentazione di una dichiarazione di esportazione seguita da una di transito.

I controlli correlati alle nuove funzionalità segnalano all'utente gli errori di compilazione che impediscono l'interazione tra i processi doganali e accise, interazione necessaria per l'emissione automatica della nota di esportazione.

Con la presente nota si forniscono le istruzioni operative per gli uffici e gli operatori economici, riguardanti l'esportazione di merci in regime di sospensione dai diritti di accisa trattate dal sistema EMCS.

Per meglio evidenziare le modifiche al processo di esportazione in parola derivanti dalle nuove funzionalità e dai nuovi controlli, si riepilogano di seguito le fasi in cui si articola l'attuale processo. Nei paragrafi che seguono, si riporta, per ognuna di tali fasi, il nuovo processo. La numerazione dei paragrafi corrisponde alla numerazione delle fasi sotto riportate.

- 1. lo speditore** trasmette la Bozza di documento amministrativo elettronico (messaggio IE815); il sistema informaticoŽU`EYg]hc`dcg]hj c`XY)` controlli, procede all'attribuzione del codice di riferimento amministrativo (ARC - Administrative Reference Code) ed alla conseguente [YbYfUh]cbY`XY`EY-AD;
- 2. l'esportatore** trasmette la dichiarazione di esportazione VffY`U`U`U`EY-AD ; il sistema informaticoŽU`EYg]hc`dcg]hj o dei controlli, procede alla registrazione attribuendole il codice di riferimento (MRN - Movement Reference Number);
- 3. l'ufficio di esportazione** esegue il rilascio dell'U a YfW`dYf`E`Esportazione, fermi restando i vincoli di circolazione e i controlli sul prodotto sottoposto ad accisa;
- 4. l'ufficio di esportazione** riceve il messaggio contenente i [f]g`hUj`X] i g]hU`fW`" "Visto uscireĒ informatizzato) c`dfcWXY`U`E`ddi fUa Ybhc`Ua a]b]g]fU]j c/
- 5. l'esportatore** riceve la notifica elettronica della conclusione dell'operazione di esportazione;
- 6. l'ufficio di esportazione**, g`U`VUgY`XY`Y`]bZcfa U]cb]` VcbYbi hY`bY` [Visto uscireĒ informatizzato, **inserisce i dati necessari all'emissione** del`U [Nota di esportazioneĒ (messaggio IE818) relativa al`EY-AD;

7. lo speditore ha evidenza della conclusione della circolazione in sospensione consultando lo stato XY`EY-AD , modificato]b[COMPLETATO] dalla [Nota di esportazione].

1. Predisposizione e trattamento dell'e-AD

Lo speditore trasmette il messaggio [IE815-Bozza di documento]La a]b]g]f]U]j] c`Y`Y]t]f]c]b]V]f] secondo le ordinarie modalità. I nuovi controlli segnalano gli errori di compilazione.

Sono state quindi **inserite o modificate alcune regole relative ai messaggi:**

- IE815-6cmnUX]`XcW]a Ybr`U]a a]b]g]f]U]j] c`Y`Y]t]f]c]b]V]f] ;
- IE813-CU]a V]c`X]`XYg]b]U]j]c]b]V]f] ;
- IE810-Annullamento DAA elettronico;
- IE818-Nota di ricezione / esportazione;
- IE819-Rigetto o segnalazione di un DAA elettronico.

Di seguito si sintetizzano i **nuovi controlli.**

1.1 Numero dei dettagli dell'e-AD in caso di esportazione

Sono state modificate la regola **R057** nel messaggio **IE815** e la regola **R059** nel messaggio **IE813**, per controllare che, **nel caso di un e-AD nazionale destinato all'esportazione, il numero totale dei dettagli sia non superiore a 40.**

1.2 Codice identificativo del destinatario

Sono state modificate la regola **R006** nel messaggio **IE815** e la regola **R026** nel messaggio **IE813** per controllare che i campi [8Yg]b]U]j]c]-Codice identificativo], se valorizzati, **contengano un codice identificativo IVA attivo, nel caso di codice nazionale, ovvero, formalmente corretto, nel caso di codice rilasciato da altri stati membri.**

1.3 Validità dell'ARC

9D stata modificata la regola **R025** nei messaggi **IE813, IE810, IE818 e IE819** per controllare `U] U]X]h`XY`E]F]7`Y`U]V]b]f]i Ybr]U]XY`o g]U]c`XY`EY-AD.

1.4 Orario di spedizione

9DgUa cX]Z]WU la regola **R012** nel messaggio **IE815**, al fine di controllare che la data/orario di spedizione dei prodotti siano posteriori alla data/orario di trasmissione del messaggio al sistema informatico.

1.5 Data di arrivo dei prodotti

9DgUa cX]Z]WU`UfY[c`UR**031** nel messaggio **IE818**, per verificare che la data di arrivo dei prodotti non sia antecedente alla data di spedizione indicata nel corrispondente e-AD.

Come di consueto le regole, le condizioni ed i tracciati record sono pubblicati nell'ES ddYbX]W del manuale utente del servizio telematico: **“Tracciati record per Accise”**.

I messaggi di errore forniti dal sistema in corrispondenza delle regole modificate sono riportati in Allegato.

2. Trasmissione e trattamento della dichiarazione di esportazione.

Le dichiarazioni di esportazione per le merci in sospensione di accisa devono essere redatte sec**cbXc` `Y` g]WV]VWY` di W`]VWY` bY` ES ddYbX]W` XY` a Ubi UY` i HbHY` XY` gYfj]n]c` HYa U]Vz.**
“Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati” relative al messaggio ET / ET1.

I nuovi controlli, come indicato in premessa, segnalano gli errori di compilazione della dichiarazione di esportazione **WY]a dYX]gVbc`E]bYfU]cbY lfa** i processi doganali e accise.

E' appena il caso di rammentare che gli operatori sono comunque responsabili della veridicità, correttezza e completezza dei dati trasmessi nelle dichiarazioni della specie. In particolare il riferimento dell'e-AD (ARC) deve essere indicato secondo quanto stabilito con circolare 18/D del 2010 della Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti².

² **1.3 - Merci in regime di sospensione dai diritti di accisa.**

Il punto 22 dell'art. 1 del citato reg. (UE) 430/2010 ha soppresso l'art. 793 quater del Reg. (CEE) 2454/93. Dal 1° gennaio 2011, pertanto, anche l'esportazione di tali merci sarà gestita in ambito ECS. In particolare, il Documento Amministrativo di Accompagnamento (DAA) elettronico o, se del caso, cartaceo deve essere indicato nella casella 44 del DAU (“Documenti presentati/Certificati”) con la seguente modalità:

DAA elettronico

o “Tipo documento” = “01DA”.

o “Paese di emissione del documento” = terzo e quarto carattere del codice ARC (es. “IT”).

Si precisa che non è consentito esportare merci in sospensione di accisa soggette agli obblighi di circolazione con l'utilizzo del sistema EMCS non scortate da e-AD.

Pertanto non è consentito indicare, nella dichiarazione di esportazione, il riferimento di DAA cartacei³, tranne nei casi previsti dall'articolo 6, comma 5 del decreto 17 settembre 1996, n. 557 (settore degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio). In tali casi, per le operazioni in procedura ordinaria di accertamento, l'ufficio di esportazione è tenuto a verificare la corrispondenza tra le informazioni riportate nella dichiarazione e quelle contenute nel DAA cartaceo⁴ allegato alla stessa.

Qualora si riscontri che l'ufficio di esportazione indicato nel DAA non corrisponde a quello dell'ufficio presso il quale è stata presentata la dichiarazione di esportazione, occorre provvedere alle relative annotazioni sul DAA (casella 7a). Qualora vengano riscontrate altre incongruenze, quali, ad esempio, la mancata corrispondenza tra i dettagli del DAA e i singoli della dichiarazione, l'ufficio, prima dello svincolo, procede alla rettifica della dichiarazione.

Il sistema controlla che:

- l'ufficio di esportazione sia italiano;
- i codici NC siano validi e riferiti al settore degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio.

Per le operazioni di esportazione in procedura domiciliata, sia nel caso di e-AD, sia di DAA cartaceo, l'ufficio di esportazione procede alle verifiche del caso secondo le istruzioni già diramate dalle competenti strutture centrali, e, in caso riscontri irregolarità, procede agli approfondimenti necessari.

o "Anno di emissione del documento" = primo e secondo carattere del codice ARC nel formato a 4 cifre (es. "2011").
o "Identificativo documenti presentati" = dal quinto al ventesimo carattere del codice ARC + "Riferimento unico del corpo di dati" del DAA a 3 caratteri (es. "12345678901234567001").
o "Quantità riferita al documento" = "Numero progressivo" del DAA a 5 caratteri (es. "00001").

³ compresi i modelli cartacei utilizzati nell'ambito delle c.d. procedure "di riserva"

⁴ 1.3 - Merci in regime di sospensione dai diritti di accisa.

Il punto 22 dell'art. 1 del citato reg. (UE) 430/2010 ha soppresso l'art. 793 quater del Reg. (CEE) 2454/93. Dal 1° gennaio 2011, pertanto, anche l'esportazione di tali merci sarà gestita in ambito ECS. In particolare, il Documento Amministrativo di Accompagnamento (DAA) elettronico o, se del caso, cartaceo deve essere indicato nella casella 44 del DAU ("Documenti presentati/Certificati") con la seguente modalità:

... omissis...

DAA cartaceo

o "Tipo documento" = "01DA".

o "Paese di emissione del documento" = Paese di emissione del documento (es. "IT").

o "Anno di emissione del documento" = anno di emissione del documento nel formato a 4 cifre (es. "2011").

o "Identificativo documenti presentati" = identificativo del DAA (es. "12345678").

Per ciascun e-AD indicato nella dichiarazione di esportazione, il sistema effettua i seguenti controlli:

- esistenza del relativo ARC;
- concordanza XY `VtX]W`]bX]Wrc`bY`Wla dc`Í Tipo messaggio` XY`EY-AD con la procedura di accertamento indicata nella dichiarazione⁵;
- dfYgYbnUXY`VtX]W`Í *Í`fU]Uj`Í esportazione`É`bY`Wla dc`Í 1.a -Tipo destinazione` XY`EY-AD;
- VtbVtfxUbnUXY`VtX]W`]bX]Wrc`bY`Wla dc`Í 8.a-Codice ufficio` XY`EY-AD con il codice XY`E Z]V]c`X]YgdcfU]h]cbY`]bX]Wrc`bY`UX]W]UfU]h]cbY`X]YgdcfU]h]cbY/
- coerenza dello Í stato` XY`EY-AD. Í ACCETTATOÍ` bY`Wgc`X]`dfcWXi fU`cfX]bUf]UÉ` Í ACCETTATO PER ESPORTAZIONEÍ` bY`Wgc`X]`dfcWXi fUX]`Xca`]W]U]h]cbY"

Nel caso di e-AD contenente un numero massimo di 40 dettagli , per ciascun e-AD indicato nella dichiarazione di esportazione, il sistema effettua i seguenti controlli:

- presenza di tutti i Í dettagli` XY`EY-AD;
- presenza per ciascun Í dettaglio` X]i` bÍ singoloÍ della dichiarazione;
- corrispondenza del codice merci e della massa netta hfU`]Í XYttU[`]cÍ`YX`]Í`Í g]b[c`cÍ` associato.

Nel caso di e-AD contenente più di 40 dettagli :

- **la dichiarazione di esportazione deve contenere un solo singolo;**
- **la nomenclatura combinata e la massa netta di tale unico singolo devono corrispondere ai dati del primo dettaglio dell'e-AD;**
- **il riferimento dell'e-AD deve essere costituito dal solo ARC⁶.**

⁵ ovvero, se il campo "Tipo messaggio" è valorizzato con:

- "1" (procedura ordinaria), il campo "1.2 - tipo di dichiarazione" del msg. ET deve essere valorizzato con "A" (procedura ordinaria);
- "2" (procedura di domiciliazione), il campo "1.2 - tipo di dichiarazione" del msg. ET deve essere valorizzato con "Z" (procedura di domiciliazione).

⁶ La valorizzazione della casella 44 del DAU ("Documenti presentati/Certificati" deve essere effettuata nel seguente modo:

Esito positivo dei controlli comporta la registrazione/accettazione della dichiarazione, dell'VRN del MRN (Movement Reference Number) e la conseguente modifica dello stato degli e-AD referenziati nella dichiarazione nello stato **“IN ESPORTAZIONE”**.

2.1 Rettifica o annullamento della dichiarazione di esportazione

Non è consentita la rettifica di una dichiarazione di esportazione che determini:

- sostituzione di un e-AD con più di 40 dettagli con uno con meno di 40 dettagli;
- sostituzione di un e-AD con meno di 40 dettagli con uno con più di 40 dettagli;
- inserimento di ulteriori singoli in una dichiarazione in cui è presente un e-AD con più di 40 dettagli.

Negli altri casi, si può procedere alla rettifica della dichiarazione, solo prima del rilascio della merce per l'esportazione.

Ove la rettifica o l'annullamento comporti l'eliminazione del riferimento di uno o più e-AD, il sistema:

- riporta lo stato di tali e-AD (ARC) [b] [ACCETTATO] c [ACCETTATO PER ESPORTAZIONE] g [U] procedura di accertamento è, rispettivamente, ordinaria o domiciliata;
- invia allo speditore, per i soli e-AD Ya Yggj XU i bc Gtuc a Ya Vfc Xj Yfgc XU D#U]U] a Yggj [[c] =9, 39 E f]Zi tc Xc [UbUYXY`EY-A8I ;
- per gli e-AD emessi dal sistema informatico nazionale lo speditore ha evidenza delle a cX]Z]WY UddcftuY U`c`gtuc XY`EY-58 UWWXYbXc U`U Z bn]cbY [Notifiche EMCS] / „ UddYbU]`Wgc X] Z]F dfYgYbY`WY`cWcfffY`YZYhi UFY`i b [Wla V]La Ybrc X] XYg]b]h]cbYi per ciascun e-AD non più correlato alla dichiarazione di esportazione.

Ove la rettifica comporti l'indicazione di un nuovo e-AD il sistema effettua i controlli descritti nel paragrafo 2.

o “Tipo documento” = “01DA”;

o “Paese di emissione del documento” = terzo e quarto carattere del codice ARC (es. “IT”);

o “Anno di emissione del documento” = primo e secondo carattere del codice ARC nel formato a 4 cifre (es. “2011”);

o “Identificativo documenti presentati” = dal quinto al ventesimo carattere del codice ARC (es.

“12345678901234567”).

Dopo il rilascio della merce per l'esportazione, nei casi in cui si debba modificare il riferimento dell'e-AD, o degli altri dati ad esso correlati, occorre procedere esclusivamente all'annullamento della dichiarazione di esportazione.

3. Svincolo della operazione di esportazione

Per quanto riguarda lo svincolo, gli adempimenti dell'U`D Z]V]c` X]` YgdcfU]cbY` restano immutati.

7cbYgi Ua YbY`U`c`g`]bVt`c`XY`EcdYfU]cbYzgy`EY-AD è stato emesso:

- **da uno Stato membro diverso dall'Italia,**]`g]gYa U]bj]U`U`c`gdYX]hcfY]`a YggU] []c`í`=9, &-
- Notifica di esportazione accettata¹;
- **dall'Italia,** lo speditore ha evidenza XY`E]j Ybi hc` g`]bVt`c` UWWXYbXc` U`U` Z`bn]cbY`
[*Notifiche EMCS*]` Y` j Yf]Z]V]bXc` WY` `EY-58` X]`]bYfYggY` f]g` `U` bY`c` g]Uc` [*IN ESPORTAZIONE*]` "

Si richiama l'attenzione dei soggetti che operano in procedura di domiciliazione che, ottenuta la notifica dell'avvenuto svincolo, sono tenuti a produrre la stampa del DAE (8cWa Ybhc`X]`5Wta dU] bLa Ybhc`XY`EgdcfU]cbY), composta da **tanti singoli quanti sono i dettagli degli e-AD inclusi nella relativa dichiarazione**⁷.

Si ricorda che con lo svincolo dell'operazione di esportazione restano invariati i vincoli di circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, in particolare la "cauzione accise" resta accesa fino alla effettiva conclusione della operazione di esportazione.

4. Uscita delle merci tal territorio doganale

A seguito dello svincolo XY`EcdYfU]cbY`XU`dUfY`XY`E] Z]V]c`X]` YgdcfU]cbY`Z` il sistema invia U`D Z]V]c`X]` i g]U] il messaggio A.A.R. (Anticipated Arrival Record) contenente tanti singoli

⁷Nel caso di e-AD con più di 40 dettagli, il DAE va prodotto con tanti singoli quanti sono i dettagli dell'e-AD, riportando nel primo singolo i dati del primo dettaglio, nel secondo singolo i dati del secondo dettaglio e così via.

quanti sono i dettagli degli e-AD inclusi nella relativa dichiarazione, riportando in ciascun singolo i dati del dettaglio associato⁸.

Il messaggio []c [f]g [h] X] i g]V]U [f]W] [Visto uscire] bZcfa U]m]U]c) inviato dal []Z]V]c X] i g]V]U U []Z]V]c X] Ygdcf]h]cbY V]b]h]YbY []g]h]c XY []c]d]Y]f]h]cbY Yz d]f] V]U]c]un singolo, le eventuali difformità riscontrate.

Alla f]W]n]cbY XY []j]g]h]c i g]V]U []bZcfa U]m]U]c o a seguito della conclusione XY []g]d]c]f]h]cbY g []U]V]U]Y XY []Y]d]f]c]j] Y]U]Y]f]b]U]h]j] Y]d]f]Y]g]Y]b]h]U]Y] XU []g]d]c]f]h]c]f]Y⁹ lo stato [IN ESPORTAZIONE] XY []E-AD viene modificato in:

- [COMPLETATO], se []c]d]Y]f]h]cbY X] Ygdcf]h]cbY „ conclusa (corrispondente allo g]U]c XY []c]d]Y]f]h]cbY]b []5 9G [] Esportazione conclusa []c [] Esportazione conclusa amministrativamente);
- [RIFIUTATO] se bcb „ g]U]U]V]c]b]g]Y]b]h]U]U] Uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità (V]f]f]g]d]c]b]X]Y]b]Y]U] []c] g]U]c XY []c]d]Y]f]h]cbY]b []5 9G [] Esportazione respinta).

5. “Notifica di esportazione” all’esportatore

Nulla è mutato circa la notifica U []g]d]c]f]h]c]f]Y XY []g]h]c XY []c]d]Y]f]h]cbY X] esportazione U []Z]V]c X] i g]V]U.

Pertanto, il sistema, contestualmente al U f]W]n]cbY XY [Visto uscire] informatizzato o a seguito dell’appuramento amministrativo XY []g]d]c]f]h]cbY invia il messaggio []c []VISTO [] U []Esportatore e pubblica []g]h]c XY []U []c]d]Y]f]h]cbY sul sito XY []E] []Y]b]U]XY []Y]8]c] []U]b]Y]e dei Monopoli U []E]b]X]f]m]c:

Ecustoms.it-AIDA → AES → Notifica di esportazione del MRN

6. Generazione automatica della “Nota di esportazione”

Il sistema, sulla base delle informazioni riguardanti l’uscita delle merci dal

⁸ Nel caso di e-AD con più di 40 dettagli, il sistema AIDA produce il messaggio A.A.R. con tanti singoli quanti sono i dettagli dell’e-AD, riportando in ciascun singolo i dati del dettaglio associato.

⁹ L’ufficio di esportazione esegue la funzionalità presente in A.E.S.: “Esito Exp Amm.”.

territorio doganale (“*Visto uscire*” informatizzato o *appuramento amministrativo*), genera la nota in questione (messaggio IE818).

Qualora dal “*Visto uscire*” risulti:

- “*Uscita conclusa*”, la nota di esportazione (messaggio IE818) riporta “*Uscita accettata e soddisfacente*” e lo stato di tutti gli e-AD collegati diviene “*COMPLETATO*”;
- “*Uscita respinta*”, la nota di esportazione (messaggio IE818) riporta come esito globale della ricezione “*Uscita rifiutata*” e lo stato di tutti gli e-AD collegati diviene “*RIFIUTATO*”
- “*Uscita conclusa con difformità*” la nota di esportazione (messaggio IE818) riporta come esito globale della ricezione “*Uscita accettata anche se insoddisfacente*”; lo stato di tutti gli e-AD collegati diviene “*COMPLETATO*” e il campo “*7.1.a-Codice del motivo di insoddisfazione*” di tutti gli e-AD assume il codice “5” corrispondente alla descrizione “*Registrato in ECS*”; inoltre, se le difformità riscontrate riguardano cali/eccedenze rispetto ai quantitativi riportati negli e-AD, per ognuno di questi:
 - a) il campo “*7.b-Indicatore di calo o eccedenza*” del messaggio IE818 viene segnalato (per un calo) ovvero, ad “N” (per un’eccedenza),
 - b) “%” viene indicata la quantità di prodotto rilevata in calo o in eccedenza.

L’ufficio non è più tenuto all’esecuzione della funzione “Nota di esportazione”, presente nella linea di lavoro AIDA → Accise → e-AD, per l’emissione della relativa nota, ad eccezione di quanto riportato nel paragrafo “DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI”.

7. Notifica della conclusione della circolazione

Rimane immutata la modalità con cui lo speditore ha evidenza della conclusione della circolazione in sospensione dei prodotti esportati (“*Notifiche EMCS*” di cui l’e-AD di interesse ha assunto lo stato “*COMPLETATO*”).

ADEGUAMENTI AL REGOLAMENTO UE 1221/2012.

A seguito del Regolamento UE 1221/2012 sono state apportate le seguenti modifiche:

- nei messaggi IE815 e IE813 i campi che contengono la Partita IVA accettano al più 14 caratteri alfanumerici;
- nel messaggio IE818 il campo [7.1.b-Informazioni aggiuntive] diventa opzionale anche per i *motivi di insoddisfazione* identificati dai codici 1 (Eccedenza), 2 (Calo) e 7 (E i Ubfj[g dY]cfY`Uei Y`Udfj]gUXU`EU hcf]mUh]cbY`fYa dcfUbYU);
- bY`U[HUW`UWtX]W]a chj]`X]]bgcXX]gZ]cbY`fH\$&) è stato eliminato il codice 6 (Uno o più record del corpo DAA con valori errati) ed è stato inserito il codice 7 (E i Ubfj[g dY]cfY`Uei Y`Udfj]gUXU`EU hcf]mUh]cbY`fYa dcfUbYU);
- nella Z bn]cbY`dY``E]a]gg]cbY` della Nota di esportazione (linea di lavoro [AIDA → Accise → e-AD] tZ „ g]urc`]bgYf]rc`] `Vtbfrc` `c` WY`]a dYX]gW` E]bgYf]a Ybtr` XY` gruppo [3-Destinatario della merce] gY` trattasi di EY-AD XYg]bUrc` U` EYgdcf]uh]cbY` in procedura di domiciliazione.

FASE-3.1 DEL PROGETTO E.M.C.S.

ALTRI ADEGUAMENTI.

9D stato anticipato il controllo di congruenza sulla banca dati SEED, previsto dalla fase 3.1, per assicurare la corrispondenza del codice di accisa del deposito associato al codice di accisa del depositario nei campi:

- 5.a-Codice identificativo del destinatario e 7.a-Codice identificativo del luogo di destinazione del tracciato IE815;
- 4.a-Codice identificativo del nuovo destinatario del collegamento e 5.a-Codice identificativo del luogo di destinazione del tracciato IE813.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le funzionalità descritte sono disponibili in ambiente di addestramento a decorrere dalla data della presente. Si invitano pertanto gli operatori ad adeguare celermente i propri sistemi ed ad eseguire le opportune verifiche in ambiente di addestramento. Le nuove funzionalità comportano modifiche limitatamente alle dichiarazioni di esportazione riferite ad e-AD con più di 40 dettagli (trattasi di e-AD emessi da altri stati membri) e alla stampa dei D.A.E.¹⁰.

Le disposizioni contenute nella presente sono applicabili dal 18 aprile 2013.

L'emissione delle "Note di esportazione" per agli e-AD correlati ad esportazioni abbinate a transito e per gli e-AD che a tale data non risultano ancora completati, resta in carico agli uffici di esportazione.

LU Z bn]cbY [Nota di ricevimento] (linea di lavoro AIDA → Accise → e-AD), rimane comunque disponibile per gli Uffici territoriali anche al fine di gestire la conclusione della circolazione in sospensione di accisa delle merci destinate alle organizzazioni esenti.

Con le modifiche apportate, **l'emissione della nota di esportazione è consentita esclusivamente al profilo "Direttore" dell'ufficio di esportazione indicato nell'e-AD di riferimento.**

Le nuove funzionalità sono disponibili al personale già abilitato alla linea di lavoro e-AD, e, in particolare ai seguenti profili :

¹⁰ Nel caso di e-AD con più di 40 dettagli, il DAE va prodotto con tanti singoli quanti sono i dettagli dell'e-AD, riportando nel primo singolo i dati del primo dettaglio, nel secondo singolo i dati del secondo dettaglio e così via.

Nome Profilo	A chi viene attribuito	Cosa consente
D02_Acc_DAA_Gestore Profilo modificato ¹¹	Destinato al personale degli Uffici delle Dogane incaricato di gestire le note di ricevimento degli e-AD.	Gestione delle note di ricevimento, ma non consente la chiusura della nota di esportazione.
D02_Acc_DAA_Lettore	Destinato al personale degli Uffici delle Dogane addetto alla consultazione degli e-AD.	Visualizzazione dei dati degli e-AD relativi all'ufficio di appartenenza.
D02_Acc_DAA_Lettore_Centr	Destinato al personale degli Uffici e Direzioni Centrali e al personale delle Direzioni Regionali / Interregionali / Provinciali.	Visualizzazione dei dati degli e-AD relativi agli uffici gerarchicamente dipendenti.
D02_Acc_DAA_Direttore Nuovo profilo	Destinato ai Direttori degli Uffici delle Dogane che devono emettere la nota di esportazione degli e-AD di competenza del proprio ufficio.	Chiusura degli e-AD in esportazione.

Nome Profilo	Richiedente	Amministratore CAU
D02_Acc_DAA_Gestore	UD	Territoriale
D02_Acc_DAA_Lettore	UD	Territoriale
D02_Acc_DAA_Lettore_Centr	DC - UC	Centrale
	DRD - DID - DPD	Regionale
D02_Acc_DAA_Direttore	UD	Regionale

¹¹ In precedenza il profilo conteneva anche la chiusura della Nota di Esportazione (Cfr. nota DCTI prot. n.156606/RU del 22/12/2010).

Per richiedere nuove abilitazioni si rimanda alla nota prot. n. 150409/RU del 29/12/2011 XY`D ZZV]c`[Yg]cbe e monitoraggio.

Richieste di assistenza

Per richiedere assistenza e segnalare malfunzionamenti, attenersi alle istruzioni pubblicate sul g]hc`]b]YfbYhXY`E5 [Ybn]U`bY`U`g]n]cbY`Í *Assistenza on-line* `gY[i YbXc`]`dYfVtfgc`Í *Come fare per* → *Richiedere assistenza* ` f\hd.#Ugg]gYbnU`U[Ybn]UXc[UbY`]h#Xc[UbY#U`Y[U]#A cXU]U-utilizzo-Assistenza-20101209.pdf).

G]`fUWta UbXU`U`fYgžU`Z]bY`X]`a] [`]cfUY`U`g]n]cbY`Í *Assistenza on-line* ž X]`ZUf`dYfj Yb]fY` Yj Ybh U]` gj [[Yf]a Ybh]` Vta d]`UbXc` `Eddcg]U` g]n]cbY` Í 9gdrimi la tua opinione g` `f]bZcfa U]cbYÍ "

Il Direttore Centrale

f.to Teresa Alvaro

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93

ALLEGATO 1

R057: Se "Testata . Tipo destinazione" è = 6 (esportazione) e il campo "Ufficio di destinazione / esportazione - Codice Ufficio" identifica un ufficio nazionale, il campo "Totale Tipi record 'C'" non può essere superiore a 39.

Messaggio di errore: Violazione regola R057 - Per tipo destinazione ESPORTAZIONE il numero totale dei record C non può essere superiore a 39.

R059: Se "Cambio destinazione . Tipo destinazione" è = 6 (esportazione) e il campo "Ufficio di destinazione / esportazione - Codice Ufficio" identifica un ufficio nazionale, il messaggio IE813 non può essere accettato •^Á] ^!Á|q^-AD di riferimento il numero totale dei dettagli è superiore a 40.

Messaggio di errore : Violazione regola R059 - Non è possibile effettuare cambio destinazione per ESPORTAZIONE. Numero totale di dettagli superiore a 40.

R006: Se il campo "Testata - Vâ] [Á â^•câ} æ: â [] ^ÄÄ—Á çæ| [!â: : æc [Á & [] Á ~ } [Á â^âÄ •^* ~ ^ } câÄ & [ââ&âK%F+Á ÇÖ^] [•âc [Á Øâ•&æ| ^DL%G+Á ÇÖ^•câ} æcæ!â [Á Ü^*â•c!æc [DL%H+Á ÇÖ^•câ} æcæ!â [Á Ü^*â•c!æc [Á V^ {] [!æ } ^ [DL%I +Á ÇÔ [] •^* } æ! ââ! ^ccæDÉÁ â!Á numero di registrazione del depositario autorizzato (Authorized warehouse keeper) o del destinatario registrato (Registered consignee o TemporaryAuthorisation) deve essere tra quelli autorizzati e nella banca dati SEED.

Se il campo "Testata - Vâ] [Á â^•câ} æ: â [] ^ÄÄ—Á çæ| [!â: : æc [Á & [] Á â!Á & [ââ&^Á %T +Á Ç^•] [!cæ: â [] ^DÉÁ —Á } ^&^••æ!â [Á indicare il numero identificativo IVA del rappresentante dello speditore.

La partita IVA deve essere preceduta dal codice paese.

Messaggio di errore : Violazione regola R006 - Verificare la congruenza con il campo Testata - Tipo destinazione.

R026: Se il campo "Cambio di destinazione - Vâ] [Á â^•câ} æ: â [] ^ÄÄ—Á çæ| [!â: : æc [Á & [] Á ~ } [Á â^âÄ •^* ~ ^ } câÄ & [ââ&âK%F+Á (Deposito Fisca| ^DL%G+Á ÇÖ^•câ} æcæ!â [Á Ü^*â•c!æc [DL%H+Á ÇÖ^•câ} æcæ!â [Á Ü^*â•c!æc [Á V^ {] [!æ } ^ [DL%I +Á ÇÔ [] •^* } æ! diretta), il numero di registrazione del depositario autorizzato (Authorized warehouse keeper) o del destinatario registrato (Registered consignee o Temporary Authorisation) deve essere tra quelli autorizzati e presenti nella banca dati SEED.

Se il campo "Cambio di destinazione - Va" [A^ca]æ:â[}^ÄÄ—Äçæ| [!â: :æc [Á & [} Á ä]Á & [äâ&^Á % Î + Á Ç^•] [!cæ: â [} ^DÉÁ indicare il numero identificativo IVA del rappresentante dello speditore.

Messaggio di errore : Violazione regola R026 - Verificare la congruenza con il campo Cambio destinazione - Tipo destinazione.

R025 : Indicare un numero di ARC valido e presente nella banca dati degli e-AD; ciascuna tipologia di messaggio sarà accettata e çæ|âæçæÄ• [[Á•^Ä]q^ -AD di riferimento si trova in uno dei seguenti stati:

- ✓ per il messaggio IE813: ACCETTATO, RIFIUTATO, PARZIALMENTE RIFIUTATO, RIGETTATO o ACCETTATO PER ESPORTAZIONE;
- ✓ per il messaggio IE810: ACCETTATO, RIGETTATO o ACCETTATO PER ESPORTAZIONE;
- ✓ per il messaggio IE818: ACCETTATO o IN ESPORTAZIONE;
- ✓ per il messaggio IE819: solo ACCETTATO.

Messaggio di errore : Violazione regola R025 - Numero di ARC non valido o non presente nella banca dati dei DAA.

R012 KÁQ} äâ&æ!^Ä]q [!æ!â [ÁââÄâ} â: â [Áâ^]Á { Çä { ento.

Væ| ^Ä [!æ!â [Áâ^Ç^Ä^••^!^Ä• ~&&^••âÇ [Áæ|]q [!æ!â [ÁââÄâ} Çä [ÁæÄ•â•c^ { æÄâ^]Á { ^••æ* *â [ÉÁ

Messaggio di errore: Violazione regola R012 - Orario indicato come di inizio della movimentazione æ) c^!â [!^Äæ|]q [!æ!â [ÁââÄâ} Çä [ÁæÄ•â•c^ { æÉ

R031: Deve essere indicata la data in cui il movimento si chiude, secondo quanto previsto all'art. 20 comma 2 della Direttiva 2008/118/EC.

Tale data non può essere precedente alla data di spedizione della merce.

Messaggio di errore : Violazione regola R031 . Data di arrivo dei prodotti errata.